


Comune di Pesian di Prato

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Base: variante 33. Aggiornamenti: varianti (34), (35), (36), 37, (38), 39, 40, (41), 42, 43, 44, 45, 46, (47), 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, (55), 56, 57, 58.

(n): Variante non modificante questo elaborato.

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



NORME DI ATTUAZIONE.

Allegata: Legenda di zonizzazione.

Elaborato non ufficiale.

Per la regolazione degli interventi valgono gli elaborati originali.

INDICE

Art. 1.	Norme generali	4
Art. 1 Bis	<i>Prescrizioni geologiche</i>	7
Art. 2.	Piano particolareggiato	8
Art. 3.	Suddivisione in zone	10
Art. 4.	Zona A0 - Di nucleo tipico storico, di conservazione tipologica ed ambientale	12
Art. 5.	Zona AR - Di nucleo tipico storico, di ristrutturazione urbanistica	18
Art. 6.	Zona B1 - Di completamento, di edilizia tradizionale	22
Art. 7.	Zona B2 - Di completamento, intensiva	25
Art. 8.	Zona B3 - Di completamento, estensiva	28
Art. 9.	Zona BC - Di completamento, di convenzione	31
Art. 10.	<i>(Soppresso)</i>	33
Art. 11.	Zona CP - Di espansione, prevista	34
Art. 12.	Zona CR - Di espansione, di ristrutturazione urbanistica	37
Art. 13.	Zona D2H2 - Industriale e commerciale, prevista o in corso	40
Art. 14.	Zona D3H3 - Industriale e commerciale, esistente	44
Art. 15.	Zona D3 - Industriale, esistente	48
Art. 16.	Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico	52
Art. 17.	Zona E4 C - Di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr	54
Art. 18.	Zona E6 - Di interesse agricolo	56
Art. 19.	Zona E6 R - Di interesse agricolo, di rispetto	62
Art. 20.	Zona H2 - Commerciale, prevista	65
Art. 21.	Zona I - Direzionale	68
Art. 22.	Zona R1 - Ricettiva, alberghiera	71
Art. 23.	Zona R2 - Ricettiva, complementare	73
Art. 24.	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive	74
Art. 25.	Zona T - Di parcheggio privato	77
Art. 26.	Zona V - Di verde privato	78
Art. 27.	Viabilità, ferrovia e acqua	80
Art. 28.	Attività produttive	83
Art. 29.	Vincoli e criteri paesaggistici	85
Art. 29 bis.	Vincolo culturale	87
Art. 30.	<i>(Soppresso)</i>	88
Art. 31.	Deroghe	89
Art. 32.	Definizioni	92
Art. 33.	Norme transitorie	101
Tabelle	102
<i>Legenda di zonizzazione</i>	111

SIGLE

Aas	Azienda per l'assistenza sanitaria
Arpa	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
Dlgs	decreto legislativo
Id	intervento diretto
Lr	legge regionale
Ls	legge statale
max	massimo
min	minimo
Prg	piano regolatore generale comunale
Prp	piano regolatore particolareggiato / <i>piano attuativo comunale</i>
Rd	regio decreto
Sc	strada comunale
Sp	strada provinciale
Sr	strada <i>regionale</i>
Su	superficie utile
Sv	superficie di vendita
Uba	Unità di bestiame adulto

RIFERIMENTI

L'espressione «elenco di industrie insalubri» fa riferimento all'elenco di cui al Rd 1265/1934, art. 216.

L'espressione «zona residenziale» fa riferimento a zone A, B e C.

L'espressione «area fluviale» fa riferimento a contenuto specifico di zonizzazione.

L'espressione «o pari a esistente», presente in alcuni indici di zona, esprime una possibilità alternativa *ad un indice altro*. La maggiorazione dell'indice di fabbricabilità o del rapporto di copertura eventualmente prevista per unità funzionali vale rispetto all'indice e alle unità funzionali esistenti. La maggiorazione riferita ad una unità funzionale eventualmente divisa in più proprietà è ripartita per millesimi, salvo accordo diverso tra proprietari.

La parola «esistente» fa riferimento a *caratteristiche* esistenti sia al momento della domanda di intervento che al momento di adozione del Prg, variante n. 33.

La parola «recupero» fa riferimento a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza o con demolizione.

Le parole «prato naturale» sono riferite a prato di cui al decreto del presidente della regione 298/2002.

L'espressione «volume geometrico» fa riferimento al volume fisico (ingombro), vuoto per pieno, compresi androni, portici e logge.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale comunale (Prg):
 - a) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale;
 - b) ha valore a tempo indeterminato;
 - c) è attuato mediante:
 - 1) intervento diretto (Id), salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) concessione convenzionata in zona BC;
 - 3) piano regolatore particolareggiato (Prp):
 - 3.1) in area compresa in perimetro di Prp previsto;
 - 3.2) per allevamento zootecnico a carattere industriale.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 2.
 2. Il Prg è costituito dagli elementi seguenti:
 - a) strategia di piano;
 - b) zonizzazione;
 - c) zone A - prescrizioni;
 - d) norme di attuazione;
 - e) obiettivi, strategie e limiti di flessibilità.
 3. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietate le opere seguenti:
 - a) nuova costruzione di edifici;
 - b) integrazione di edifici se non mediante recupero di altri;
 - c) opere altre specificatamente indicate.

Le opere sono però ammesse se previste da deroga e/o autorizzate dal soggetto competente, compatibilmente con le norme di settore.
- 3 bis.** *In area di rispetto da eliporto vale il limite di altezza previsto dal progetto della base HEMS approvato.*
Il limite di altezza è di 1 metro sopra la quota di 90 metri sul livello del mare per ogni 10 metri di distanza dal punto di atterraggio. La misura va poi aumentata a nord e diminuita a sud della differenza tra la quota di terreno del punto di atterraggio e la quota di terreno dell'opera.
- 3 ter.** *Ai fini di disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia di cui alla legge regionale 19/2009, art. 38, comma 1, in zone E, e V fuori dal centro abitato, per prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale si intende l'indice di distanza da strada.*
- 3 quater.** *Ai fini della localizzazione di esercizi commerciali, con riferimento alle previsioni di cui alla legge regionale 29/2005:*

- a) sono zona urbanisticamente compatibile le zone in cui è ammessa la destinazione commerciale al dettaglio, nei limiti di generi e di superficie previsti dalle norme di zona;
 - b) sono aree edificate le aree impegnate secondo un indice di fabbricabilità convenzionale di m^3/m^2 0,4 o di un rapporto di copertura convenzionale di m^2/m^2 0,15 da edifici esistenti da almeno 4 anni prima dell'intervento;
 - c) sono aree dei centri storici le zone A e B1;
 - d) sono aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica le zone A, B1, CR, e le zone D3, D3H3 e I con edifici non occupati o sottooccupati da più di 10 anni;
 - e) sono edifici soggetti a regime vincolistico gli edifici soggetti al vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda, e gli edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale;
 - f) sono zona omogenea propria a destinazione commerciale le zone D2H2, D3H3, H2 e I, ed inoltre:
 - 1) (soppresso);
 - 2) per la vendita di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore le zone D2H2 e D3H3;
 - g) le zone a destinazione industriale o artigianale sono le zone D2H2 e D3H3.
- 3 quinquies.** In caso di mutamento di destinazione d'uso anche senza opere sono comunque rispettate le destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.
- 3 sexies.** Il Comune può subordinare il titolo abilitativo per la realizzazione di opere in aree in cui è stato alterato lo stato dei luoghi in violazione delle norme di Prg al ripristino della morfologia, del verde, delle acque e della viabilità e all'incremento del verde.
- 3 septies.** In zone E il Comune può subordinare il titolo abilitativo per la realizzazione di opere comportanti impermeabilizzazioni del suolo al mantenimento allo stato naturale di aree di bosco, di macchia o di prato esistenti, e alla riconversione a bosco, a macchia o a prato e/o alla costituzione di alberature lungo strade e corsi d'acqua fino a una superficie pari a quella impermeabilizzata.
- 3 octies.** (Soppresso).
4. In area di servitù militare valgono le limitazioni previste da decreti puntuali.
5. (Soppresso).
6. In opera avente e mantenevole destinazione d'uso non prevista specificatamente da norme di zona è vietato aumento:
- a) del numero di unità immobiliari;
 - b) della superficie sia utile che di pavimento, se non in zone E.
- Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
7. Recintazione di fondi e colture agrarie costituiscono esercizio normale del diritto di proprietà, e sono libere. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
8. (Soppresso).
9. Resta salva l'applicazione di norme e piani di settore.

10. *Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri.*
11. *In caso di modesta discordanza tra limite grafico ed elemento fisico o documentale assunto a riferimento dalla zonizzazione può essere assunto come limite grafico l'elemento fisico o documentale, salvo che ciò non contrasti con specifica norma, progetto pubblico approvato o fine di Prg.*
12. *Il volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o comunque previsto dalle norme di attuazione è il volume utile, se non dove previsto espressamente essere il volume geometrico.*
13. *Dove previsto un indice di fabbricabilità o comunque un volume, fermo restando quanto previsto al comma 12, il volume geometrico comprensivo del volume utile non può superare il 150% del volume ottenibile in applicazione dell'indice di fabbricabilità o del volume comunque previsto dalle norme di attuazione. Il volume geometrico corrisponde alla sagoma fuori terra dell'edificio.*
14. *Il volume geometrico realizzabile in regime di edilizia libera:*
 - a) *è computato nel limite di volume geometrico di cui al comma 13 nelle zone A;*
 - b) *nelle zone diverse da A può eccedere dal limite di volume geometrico del 150% di cui al comma 13 solo per la parte che non sarebbe ammissibile considerandosi l'indice di fabbricabilità o il volume comunque previsto dalle norme di attuazione aumentati del 50%.*

ART. 1 BIS. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

1. Valgono le prescrizioni geologiche seguenti:
 - a) in area esondabile di zona S5 SS presso torrente Lavia è da tenersi conto della quota raggiungibile dall'acqua. In ogni caso:
 - 1) il piano di calpestio di edifici è elevato di almeno 30 cm rispetto al piano di campagna adiacente al rilevato;
 - 2) sono vietati vani interrati e seminterrati;
 - b) l'area esondabile presso torrente Cormôr è inedificabile;
 - c) in area di terrazzo gli interventi aventi rilevanza urbanistica sono preceduti da un'indagine geologica volta a definire la situazione geostatica successiva. Gli elaborati di indagine sono allegati alla relazione tecnica del progetto di cui al Dpgr 164/1989, art. 3;
 - d) la progettazione della viabilità relativa all'eliminazione del passaggio a livello di Santa Caterina dovrà essere supportata da idonee indagini geologico-geotecniche che definiscano la stratigrafia dei depositi alluvionali, i parametri di permeabilità, nell'ipotesi della realizzazione di dreni e la caratterizzazione sismica in base alla normativa vigente.
2. Dovrà essere rispettato quanto riportato nelle Conclusioni della Relazione geologica allegata per la variante 43 al Prgc (pagine 13 e 14), con particolare riguardo al richiamo all'articolo 1 bis delle Norme di attuazione e all'esecuzione delle verifiche geostatiche dell'area n. 43 (della variante 43) (Santa Caterina, interni di via Santa Caterina - via Lignano).
3. Nelle aree classificate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) P1, P2, P3 e F valgono le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale stesso.
 In aggiunta, nelle aree classificate P1 se sono ammessi dal PRGC nuovi edifici sono prescritti quali misure minime di sicurezza:
 - a) l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna;
 - b) il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto della quota di cui alla lettera a).

In caso di contrasto tra Prg e piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale vale il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale.

Le aree eventualmente classificate fabbricabili dal Prg comprese nelle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAIR non fabbricabili sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura per opere da realizzarsi fuori dalle aree di pericolosità idraulica indicate dal PAIR non fabbricabili.

Nel caso di contrasto tra le norme di cui a questo comma 3 e altre norme per la sicurezza idro-geologica prevale la norma più restrittiva.
4. In attuazione della legge regionale 11/2015, le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio dell'invarianza idraulica, come da norme regionali.

ART. 2. PIANO PARTICOLAREGGIATO.

1. Il Prp é formato per ambiti unitari corrispondenti a:
 - a) in genere: perimetro di Prp;
 - b) per allevamento zootecnico a carattere industriale: area di opere e loro pertinenze.

Restano salve le previsioni di cui al comma 2, *le norme specifiche di zona* e la possibilità di formare un Prp di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto se proposto all'unanimità dei proprietari, e un Prp unico per aree di Prp indicati distinti.
2. In area di Prp previgente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste. Resta salvo che:
 - a) il Prp previgente:
 - 1) se valido: può essere modificato mediante variante;
 - 2) se decaduto di validità:
 - 2.1) non può essere modificato mediante variante, *se non in applicazione di norme regionali specifiche per Prp*;
 - 2.2) può essere sostituito con Prp nuovo, nelle zone in cui il Prp è obbligatorio o se il Prp nuovo è formato di iniziativa unanime dei proprietari;
 - 3) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile;
 - 4) può essere revocato motivatamente. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, senza necessità di soppressione o modifica della simbologia di Prp previgente nel Prg. Dopo la revoca:
 - 4.1) il Prg è comunque attuato:
 - 4.1.1) mediante Prp nuovo:
 - 4.1.1.1) in zone AR, C, D2H2, E4 C, H2, R1 e R2;
 - 4.1.1.2) per allevamento zootecnico a carattere industriale;
 - 4.1.1.3) in area comunque compresa in perimetro di Prp previsto;
 - 4.1.2) mediante intervento diretto in zone, per opere e in aree diverse da quelle di cui al punto 4.4.1);
 - 4.2) in zona AR: il Prp nuovo rispetta il perimetro di Prp previgente;
 - 4.3) in zone C, D2H2, E4 C, H2, R1 e R2:
 - 4.3.1) se la revoca è totale: il Prp nuovo è formato per l'area di Prp previgente, limitatamente alle *zone o aree in cui il Prp* è obbligatorio, senza necessità di modifica della simbologia di Prp nel Prg;
 - 4.3.2) se la revoca è parziale: il Prp nuovo è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, limitatamente alle *zone o aree in cui il Prp* è obbligatorio, senza necessità di modifica *della simbologia* di Prp nel Prg;
 - 4.4) per allevamento zootecnico a carattere industriale: il Prp è formato comunque per l'area di opere e loro pertinenze;

- b) ove non contrastanti né con obiettivi, strategie e strategia di piano di Prg né con riserve regionali eventuali: Prp nuovo e variante possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati dal Prp previgente di iniziativa privata diversi da quelli di Prg. Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento di volume e superficie coperta previste dal Prp previgente;
- c) Prp nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a Prp previgente di iniziativa privata, *se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del Prg, eventualmente con modifiche rispettanti i limiti di variante di livello comunale;*
- d) eventuali previsioni di Prg diverse da Prp previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo *per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità;*
- e) se non previsto diversamente nel Prp previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg vigente al momento della *formazione del titolo per realizzazione di opere.*

In caso di contrasto tra perimetro di Prp previgente riportato dal Prg e perimetro di Prp approvato vale per tutti i fini il perimetro di Prp approvato.

3. Le previsioni di cui al comma 2 per Prp previgente valgono anche per Prp approvato dopo l'adozione del Prg, variante n. 33. Dopo l'approvazione del Prp la simbologia di Prp previsto vale sia come simbologia di Prp previsto che come simbologia di Prp previgente.
4. Le zone S eventualmente previste dal Prg entro il perimetro di Prp di zona fabbricabile sono computabili per lo standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile.
5. La convenzione per Prp può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
6. Il Prp può rettificare e integrare le previsioni grafiche del Prg per servizi ed attrezzature collettive, viabilità, ferrovia, acqua e area fluviale.
7. Il Prp può modificare motivatamente il Prg, *nei limiti di variante di livello comunale, rispettandone obiettivi e strategie.* Le modifiche del Prg mediante Prp di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune. Il Prp modificante la zonizzazione di Prg è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del Prg vigente. *L'inserimento eventuale di simbologia di Prp previgente non costituisce modifica del Prg. La soppressione eventuale di simbologia di Prp previgente rispetto a Prp revocato non costituisce modifica del Prg.*
8. Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di Prp.
9. *Il Prp può essere convenzionato e attuato per comparti.*

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone seguenti:

Zona	Sottozona	Tipo
A	A0 AR	Di nucleo tipico storico di conservazione tipologica ed ambientale di ristrutturazione urbanistica
B	B1 B2 B3 BC	Di completamento di edilizia tradizionale intensiva estensiva di convenzione
C	CP CR	Di espansione prevista di ristrutturazione urbanistica
DH	D2H2 D3H3	Industriale e commerciale prevista o in corso esistente
D	D3	Industriale esistente
E	E4 E4 C E6 E6 R	Agricola di interesse agricolo-paesaggistico di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr di interesse agricolo di interesse agricolo, di rispetto
H	H2	Commerciale prevista
I		Direzionale
R	R1 R2	Ricettiva alberghiera complementare
S	S1 S2 S3 S4 S5	Per servizi ed attrezzature collettive per viabilità e trasporti per culto, vita associativa e cultura per istruzione per assistenza e sanità per verde, sport e spettacoli all'aperto

S6	per varie
T	Di parcheggio privato
V	Di verde privato

2. Nelle zone sono ammesse opere e usi direttamente corrispondenti al titolo delle destinazioni d'uso ivi elencate, e opere e usi strettamente strumentali o complementari. Resta salva l'applicazione di norma specifica diversa.
3. Un'opera funzionale a edificio esistente e il cui tipo è ammesso in due zone confinanti può essere *realizzata* anche nella zona diversa da quella dell'edificio, entro 30 m di distanza dal confine di zone. *L'opera rispetta comunque gli indici e le disposizioni particolari della zona in cui è realizzata.*

ART. 4. ZONA A0 - DI NUCLEO TIPICO STORICO, DI CONSERVAZIONE TIPOLOGICA ED AMBIENTALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - a1) *agricola, eccetto allevamento zootecnico se non per consumo o uso proprio, previa verifica dell'Aas.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - b) *artigianale produttiva di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesta, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive;*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale;*
 - h) *viabilità.*
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio di interesse residenziale o artigianale produttivo di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesto, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
3. *(Soppresso).*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3).
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - 2) in opere di restauro e conservazione tipologica: pari a esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;
 - 3) *in opere di trasformazione planivolumetrica ed in integrazione con presenza, entro 20 m, di edifici soggetti a vincolo culturale, di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, l'altezza media dell'opera oggetto di trasformazione planivolumetrica e dell'integrazione non può essere superiore al più alto degli edifici vincolati.*
 - b) distanza da confine: vale il codice civile;
 - c) distanza da edifici soggetti a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, distanti meno di m 20: pari a esistente;

- d) distanza da strada: m 0;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria:
 - 1) pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) ove *previsto* in disposizioni particolari anche ampliamento:
 - 2.1) pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 2.2);
 - 2.2) per vecchio mulino di Colloredo: pari a esistente + volume ottenibile da chiusura con serramenti dell'80% di portici e logge;
 - f) rapporto di copertura: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
 - g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non di una abitazione o accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di *servizi di interesse residenziale*: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.
Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5;

 - h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, *ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale*, minima:
 - 1) m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;
 - i) superficie di vendita di esercizio commerciale *al dettaglio*, massima: m² 400, o pari a esistente.
2. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m² 100, o l'esistente + m² 20.

C) Disposizioni particolari.

1. Gli interventi su edifici classificati in cartografia rispettano i criteri e sono articolati nei tipi seguenti:
 - a) edificio di interesse storico e/o architettonico:
 - 1) criterio di intervento: conservazione dell'involucro e dello schema distributivo. E' *ammesso* aumento del numero di unità immobiliari. Per vecchio mulino di Colloredo: mantenimento e riporto a vista di muri di pietra, sasso e/o mattone;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) per vecchio mulino di Colloredo: ampliamento mediante chiusura con serramenti dell'80% di portici e logge;
 - b) edificio di interesse tipologico ambientale:
 - 1) criterio di intervento: rispetto della tipologia edilizia;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) ristrutturazione edilizia, con demolizione eventuale parziale;
 - 2.6) ampliamento;
 - c) edificio di interesse ambientale:
 - 1) criterio di intervento: rispetto della tipologia edilizia del complesso residenziale urbanistico in cui sono inseriti;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) ristrutturazione edilizia;
 - 2.6) ampliamento;
 - d) edificio *contrastante* con il contesto tipologico-ambientale:
 - 1) criterio di intervento: adeguamento a caratteristiche tipiche storiche del contesto, o realizzazione di neutralità rispetto a questo;
 - 2) tipi di intervento:
 - 2.1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2.2) restauro;
 - 2.3) conservazione tipologica;
 - 2.4) risanamento conservativo;
 - 2.5) ristrutturazione edilizia;
 - 2.6) ristrutturazione urbanistica;
 - 2.7) ampliamento;
 - e) edificio del quale è consentita la demolizione e *rilocalizzazione*:
 - 1) criterio di intervento: demolizione e ricostruzione eventuale rispettosa della tipologia storica dell'insediamento;

- 2) tipo di intervento: demolizione e ricostruzione eventuale, anche in area diversa, a confine di proprietà o in accorpamento a edificio esistente;
- f) pertinenza (cortile, giardino) non edificabile:
 - 1) criterio di intervento: conservazione di rapporti funzionali e visivi tra edifici e pertinenze tipici storici;
 - 2) tipo di intervento: l'edificazione è vietata, se non per rilocalizzare edifici di cui è ammessa la demolizione e ricostruzione, in unione o aderenza a edifici esistenti, e per un volume non superiore a m³ 200, o per realizzare ampliamenti;
- 2. Gli interventi su elementi edilizi e architettonici riportati in cartografia rispettano i criteri seguenti:
 - a) su fronte edilizio unitario da conservare: unitarietà del fronte edilizio e di caratteristiche architettoniche e decorative tipiche storiche;
 - b) *su paramento murario da conservare: conservazione o ripristino senza demolizione di paramento di pietra, sasso o mattone esistente e di eventuali elementi decorativi. La demolizione ed eventuale ricostruzione è ammessa tuttavia per ragioni di sicurezza. Nella ricostruzione il Comune può prescrivere l'arretramento o l'avanzamento per motivi di viabilità. Nel paramento murario possono essere costituite aperture e inseriti elementi di unione tra corpi di fabbrica diversi in coerenza con le tipologie storiche locali, realizzandosi le opere congrue con le caratteristiche originarie;*
 - c) su elementi decorativi, architettonici o naturali da conservare: conservazione o ripristino. E' ammesso l'abbattimento di alberi di pregio deperiti previo impegno di loro sostituzione con altri di stessa specie di altezza all'impalcato minima di m 2,5. E' ammesso il tamponamento di portali, arretrando il tamponamento rispetto al piano della facciata.
- 3. Salvo mantenimento, ripristino o *conformazione a* caratteristiche tipiche storiche *locali diverse* appropriate all'edificio:
 - a) le coperture sono realizzate:
 - 1) a falda/e;
 - 2) con colmo orizzontale;
 - 3) *con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:*
 - 3.1) *minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;*
 - 3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica;*
 - 4) con sporgenza da muratura perimetrale nel verso della pendenza non superiore a m 1,5;
 - 5) con manto di laterizio naturale curvo a canale singolo.
In edifici accessori è ammesso anche materiale diverso che ne riproduca fedelmente le caratteristiche visive.

Resta salva la possibilità di realizzazione di terrazze *senza aggetto, come previsto* alla lettera d), punto 1);

- b)** i muri esterni sono realizzati:
 - 1) intonacati con malta di calce o cemento, *o a vista di pietra, sasso, mattone o misti*;
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista*;
- c)** le aperture di facciata rispettano:
 - 1) *una figura quadrata o rettangolare verticale, con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto porte, porte-vetrine e portoni*;
 - 2) *uno schema di allineamento orizzontale e verticale.*

In tutte le aperture sono vietati serramenti di alluminio naturale o anodizzato e griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
- d)** le terrazze sono ammesse *solo all'interno delle corti, e*:
 - 1) se senza aggetto: *con parapetto*, e di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2) se in aggetto:
 - 2.1) con montanti e copertura (*ballatoio*);
 - 2.2) di sporgenza fino a m 1,5;
- e)** gli impianti tecnologici sporgenti da edificio sono realizzati possibilmente non visibili da spazi pubblici;
- f)** i pluviali e le grondaie sono realizzati di sezione circolare e semicircolare;
- g)** le insegne sono realizzate di materiale opaco, esclusa plastica, illuminate da esterno;
- h)** i pergolati sono realizzati di legno o ferro;
- i)** i portici sono realizzati di profondità dal limite esterno delle colonne minima di m 2,5;
- l)** i recinti di nuova costruzione verso spazio pubblico:
 - 1) sono realizzati di muro. E' ammessa la realizzazione di aperture;
 - 2) rispettano un'altezza minima di m 1,6 e massima di m 3, salvo che per cancellata o portale di forma tipica storica;
- m)** (*soppressa*);
- n)** le opere accessorie sono realizzate comunque di dimensione, forma, materiale e colore coerenti con gli edifici;
- o)** in opere di recupero senza demolizione i muri di pietra e sasso a vista, consistenti e omogenei, e i portali di pietra o mattone ed altri elementi speciali di particolare interesse sono conservati o ripristinati a vista. Ove la demolizione o la trasformazione non sia necessaria per motivate esigenze le opere di cui al periodo precedente sono comunque conservate o ripristinate a vista.

3 bis. *La realizzazione di tettoie e pertinenze costituenti attività edilizia libera è ammessa:*

- a)** *a confine di proprietà o in accorpamento a edificio esistente;*
- b)** *per un'altezza non superiore a metri 3;*

c) alla distanza minima di metri 10 da veduta in parete di abitazione di terzi antistante;

d) nel rispetto delle norme di cui al comma 3.

Le condizioni di cui al periodo primo sono da rispettarsi tutte.

4. Gli edifici esistenti difforni dai criteri di cui al comma 3 sono adeguati per le opere oggetto di intervento. *Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.*
5. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico-artistico, documentale o ambientale esistenti, e in particolare di:
 - a) sporti di tetto di travi di legno a vista;
 - b) portali carrai e pedonali;
 - c) cornici e cornicioni sagomati;
 - d) riquadrature di pietra, mattoni o intonaco lavorato;
 - e) inferriate e cancelli in ferro lavorato;
 - f) muri in pietra, ciottoli, mattoni o misti, a vista, consistenti ed omogenei;
 - g) balconcini di pietra;
 - h) loggiati;
 - i) comignoli lavorati;
 - l) inserti di pietra, laterizio, ceramica o ferro lavorati;
 - m) pozzi e fontane in pietra;
 - n) edicole religiose;
 - o) pitture murali;
 - p) frangisole di laterizio;
 - q) parapetti di pietra o ferro lavorato;
 - r) finestre di soffitte curvilinee o composite;
 - s) pavimentazioni di ciottoli o cotto pregiato;
 - t) opere artistiche;
 - u) alberi notevoli.
6. *Sono vietati cartelli pubblicitari.*
7. Il progetto è corredato di fotografie di stato di fatto e, in caso di ristrutturazione e/o ampliamento, di un grafico interpretativo della tipologia originaria e dimostrativo della coerenza dell'intervento con l'insediamento tipico storico.

ART. 5. ZONA AR - DI NUCLEO TIPICO STORICO, DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - a1) *agricola, eccetto allevamento zootecnico se non per consumo o uso proprio, previa verifica dell'Aas.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - b) *artigianale produttiva di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesta, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 2;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera e);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive;*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale;*
 - h) *viabilità.*
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale o artigianale produttivo di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesto, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
3. *(Soppresso).*

B) Indici.

1. Valgono gli indici, le previsioni e gli oneri previsti in tab. 2, salvo quanto previsto al comma 2.
Per altezza è ammessa misura superiore per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue.
2. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) distanza da confine: vale il codice civile;
 - b) distanza da strada: m 0;
 - c) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non di una abitazione o accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2.2) di Su artigianale: 10%;

2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;

2.4) di Su direzionale: 30%;

2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:

2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di *servizi di interesse residenziale*: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.

Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5;

d) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:

1) m^2 55, salvo quanto previsto al punto 2);

2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m^2 55 o superiore, nello stesso edificio: m^2 45;

e) superficie di vendita di esercizio commerciale *al dettaglio*, massima: m^2 400, o pari a esistente.

2. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m^2 100, o l'esistente + m^2 20.

C) Disposizioni particolari.

1. Salvo mantenimento, ripristino o *conformazione* a caratteristiche tipiche storiche *locali diverse* appropriate all'edificio:

a) le coperture sono realizzate:

1) a falda/e;

2) con colmo orizzontale;

3) con pendenza *di falda/e*, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica;*

4) con sporgenza da muratura perimetrale nel verso della pendenza non superiore a m 1,5;

5) con manto di laterizio naturale curvo a canale singolo.

In edifici accessori è ammesso anche materiale diverso che ne riproduca fedelmente le caratteristiche visive.

Resta salva la possibilità di realizzazione di terrazze *senza aggetto, come previsto* alla lettera d), punto 1);

- b)** i muri esterni sono realizzati:
 - 1)** intonacati con malta di calce o cemento, *o a vista di pietra, sasso, mattone o misti*;
 - 2)** *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista*;
 - c)** le aperture di facciata rispettano:
 - 1)** *una figura quadrata o rettangolare verticale, eccetto porte, porte-ventrine e portoni*;
 - 2)** *uno schema di allineamento orizzontale e verticale.*

In tutte le aperture sono vietati serramenti di alluminio naturale o anodizzato e griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
 - d)** le terrazze sono ammesse:
 - 1)** se senza aggetto: *con parapetto*, e di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;
 - 2)** se in aggetto:
 - 2.1)** con montanti e copertura (loggiati);
 - 2.2)** di sporgenza fino a m 1,5;
 - e)** gli impianti tecnologici sporgenti da edificio sono realizzati possibilmente non visibili da spazi pubblici;
 - f)** i pluviali e le grondaie sono realizzati di sezione circolare e semicircolare;
 - g)** le insegne sono realizzate di materiale opaco, esclusa plastica, illuminate da esterno;
 - h)** i pergolati sono realizzati di legno o ferro;
 - i)** i portici sono realizzati di profondità dal limite esterno delle colonne minima di m 2,5;
 - l)** i recinti di nuova costruzione verso spazio pubblico:
 - 1)** sono realizzati di muro;
 - 2)** rispettano un'altezza minima di m 1,6 e massima di m 3, salvo che per cancellata o portale di forma tipica storica;
 - m)** *(soppressa)*;
 - n)** le opere accessorie sono realizzate comunque di dimensione, forma, materiale e colore coerenti con gli edifici;
 - o)** in opere di recupero senza demolizione i muri di pietra e sasso a vista, consistenti e omogenei, e i portali di pietra o mattone ed altri elementi speciali di particolare interesse sono conservati o ripristinati a vista. Ove la demolizione o la trasformazione non sia necessaria per motivate esigenze le opere di cui al periodo precedente sono comunque conservate o ripristinate a vista.
- 2.** Gli edifici esistenti difforni dai criteri di cui al comma 1 sono adeguati per le opere oggetto di intervento. *Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.*

3. *Sono vietati cartelli pubblicitari.*
4. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico-artistico, documentale o ambientale esistenti, e in particolare di:
 - a) sporti di tetto di travi di legno a vista;
 - b) portali carrai e pedonali;
 - c) cornici e cornicioni sagomati;
 - d) riquadrature di pietra, mattoni o intonaco lavorato;
 - e) inferriate e cancelli in ferro lavorato;
 - f) muri in pietra, ciottoli, mattoni o misti, a vista, consistenti ed omogenei;
 - g) balconcini di pietra;
 - h) loggiati;
 - i) comignoli lavorati;
 - l) inserti di pietra, laterizio, ceramica o ferro lavorati;
 - m) pozzi e fontane in pietra;
 - n) edicole religiose;
 - o) pitture murali;
 - p) frangisole di laterizio;
 - q) parapetti di pietra o ferro lavorato;
 - r) finestre di soffitte curvilinee o composite;
 - s) pavimentazioni di ciottoli o cotto pregiato;
 - t) opere artistiche;
 - u) alberi notevoli.
5. La pavimentazione di aree private é vietata di asfalto o *battuto di cemento*.
6. Il progetto è corredato di fotografie di stato di fatto e, in caso di ristrutturazione e/o ampliamento, di un grafico interpretativo della tipologia originaria e dimostrativo della coerenza dell'intervento con l'insediamento tipico storico.
- 6 bis.** *(Soppresso).*
7. In assenza di Prp sono ammesse opere di *recupero, eccetto ristrutturazione edilizia*.

ART. 6. ZONA B1 - DI COMPLETAMENTO, DI EDILIZIA TRADIZIONALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica.
 - a1) *agricola, eccetto allevamento zootecnico se non per consumo o uso proprio, previa verifica dell'Aas.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;
 - b) *artigianale produttiva di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesta, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*
Valgono i limiti di cui alla sezione B), comma 1 bis;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive;*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale;*
 - h) *viabilità.*
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio di interesse residenziale o artigianale produttivo di beni di consumo alimentari, dell'abbigliamento e artistici, o di alta tecnologia o alta qualità, non insalubre né molesto, e senza depositi o lavorazioni all'aperto.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5.
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10.
Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, eventuali piani attuativi possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto

ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio;

- d) distanza da strada: m 5, o pari a esistente;
 - e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1,5, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
 - f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
 - g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non di una abitazione o accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.
Per medie strutture di vendita vale la norma di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 18, comma 5;

 - h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, *ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale*, minima:
 - 1) m^2 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m^2 55 o superiore, nello stesso edificio: m^2 45;
 - i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400, o pari a esistente.
2. La superficie di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m^2 100, o l'esistente + m^2 20.

C) Disposizioni particolari.

1. *Salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse, le opere rispettano i criteri costruttivi seguenti:*
 - a) *tipologia edilizia di base: lineare o a corte adeguata a stato del luogo;*
 - b) *copertura:*
 - 1) *a falda/e. E' ammessa copertura a terrazza senza aggetto, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*
 - 2) *con colmo orizzontale;*
 - 3) *con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:*
 - 3.1) *minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;*
 - 3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica;*
 - c) *muri esterni:*
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista.*
 - d) *le aperture di facciata rispettano:*
 - 1) *una figura quadrata o rettangolare verticale, eccetto porte, porte-ventrine e portoni;*
 - 2) *uno schema di allineamento orizzontale e verticale;*
 - e) *gli impianti tecnologici sporgenti da edificio sono realizzati possibilmente non visibili da spazi pubblici.*

Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.
- 1 bis 0.** *Gli edifici esistenti difforni dai criteri di cui al comma 1 sono adeguati per le opere oggetto di intervento.*
- 1 bis.** *Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 3.*
2. *Il progetto è corredato di fotografie di stato di fatto.*
3. *Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, compreso accesso adeguato, o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.*

ART. 7. ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO, INTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive*;
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale*;
 - h) *viabilità*.
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 9, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5.
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5*;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5, o pari a esistente;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:

3.1) nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;

3.2) fuori dal centro abitato:

3.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;

3.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente + 300 m³ per ogni unità funzionale;
- f) rapporto di copertura: pari a esistente + 150 m² per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) (soppresso);
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;
- h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:
 - 1) m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400, o pari a esistente.

C) Disposizioni particolari.

1. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 3.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, compreso accesso adeguato, o alla previsione

da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

- 3.** *È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*

ART. 8. ZONA B3 - DI COMPLETAMENTO, ESTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive*;
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale*;
 - h) *viabilità*.
2. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 8,5, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5.
È ammessa altezza superiore sul confine con edificio altro esistente per realizzare armonizzazione tipologica di coperture contigue;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruienti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5, o pari a esistente. Se presente indicazione grafica vale l'indicazione grafica;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;

3) statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):

3.1) nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;

3.2) fuori dal centro abitato:

3.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;

3.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,8, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) (soppresso);
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;
- h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, *ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale*, minima:
 - 1) m^2 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m^2 55 o superiore, nello stesso edificio: m^2 45;
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400, o pari a esistente.

C) Disposizioni particolari.

1. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m^2 3.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, compreso accesso adeguato, o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. L'accesso sulla viabilità pubblica necessario al lotto residenziale di cui alla modifica 14 introdotta con variante n. 49 al PRGC, va posizionato all'esterno dell'intersezione a raso e presso il limite est della contigua zona V.
4. È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.

ART. 9. ZONA BC - DI COMPLETAMENTO, DI CONVENZIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera e agrituristica;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive*;
 - f) residenziale;
 - g) *servizi di interesse residenziale*;
 - h) *viabilità*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: prevista in tab. 3;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruente di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 30;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) indice di fabbricabilità territoriale: previsto in tab. 3;
- f) rapporto di copertura: previsto in tab. 3;
- g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive: 80%;
 - 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;
- h) superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:
 - 1) m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.

C) Disposizioni particolari.

1. La realizzazione di opere è subordinata a stipula di convenzione o presentazione di atto d'obbligo unilaterale prevedente realizzazione e cessione al Comune di opere di urbanizzazione previste in tab. 3, o comunque necessarie mancanti. La localizzazione di opere di urbanizzazione prevista in zonizzazione non è vincolante.
2. Il valore delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1 è scomputato dagli oneri di concessione in base a prezzi unitari deliberati dal Comune.
3. La convenzione o atto d'obbligo unilaterale di cui al comma 1 è applicato ad ambiti unitari definiti in genere da perimetro. Sono ammesse tuttavia convenzioni parziali per proprietà distinte ove sia dimostrata funzionalità complessiva delle opere e ripartizione degli oneri proporzionale o maggiore per il proponente precedente altri.
4. Valgono le prescrizioni seguenti:
 - a) nella zona BC 9 possono essere realizzati non più di 1 edificio per ogni mappale esistente, e non più di 2 unità immobiliari per ogni edificio, se non accessori;
 - b) l'attuazione della zona BC 25 è subordinata alla ricostruzione laterale alla strada, lato est, in zona A0, di muro di cinta tipico storico;

- c) (soppressa);*
 - d) la viabilità interna all'ambito BC2, di uso pubblico da realizzare e cedere al Comune, dovrà essere raccordata a quella prevista per il limitrofo comparto C1 e, una volta realizzata in quest'ultimo la strada di penetrazione da Via Nogaredo, dovrà essere alla stessa collegata con eliminazione della previsione di accesso, ovvero di istituzione di divieto di transito, ove detto accesso sia già stato realizzato, sul tratto della traversa nord di Via Gemona a confine con l'ambito BC2, in quanto l'ultimo tratto di detta traversa andrà destinato a nucleo elementare di verde in prosecuzione e ampliamento di quello attualmente esistente a sud e per la medesima ampiezza. Tali impegni a carico del soggetto attuatore, andranno inclusi nella convenzione o atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 1;*
 - e) nella zona BC36 l'eventuale entrata e uscita da via Leonardo da Vinci dovrà essere senza attraversamento di corsia;*
 - f) l'attuazione della zona BC 37 è subordinata alla dimostrazione del diritto di uso della diramazione da via D'Antoni, e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e di una rotatoria terminale di manovra.*
- 5.** Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 3.
- 6.** È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.

ART. 10. (SOPPRESSO).

ART. 11. ZONA CP - DI ESPANSIONE, PREVISTA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) *(soppressa)*;
- b) commerciale al *dettaglio*.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
- c) direzionale;
- d) *servizi e attrezzature collettive*;
- e) residenziale;
- f) *servizi di interesse residenziale*;
- g) *viabilità*.

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare rispetto al volume teoricamente edificabile totale il 30%, salvo che nella zona compresa tra Sr 13 e ferrovia, ove le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare rispetto al volume teoricamente edificabile totale il 50%.

- 2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale.
- 3. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 9;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo esterno al Prp a confine: m 0;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante residenziale: m 10;
- d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*:
 - 1.1) di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;
 - 1.2) di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;
 - 1.3) di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10.
 Il Prp con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore, ma non minore di m 5;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente*;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:

- 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;*
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e) *indice di fabbricabilità territoriale:*
 - 1) *m³/ha 8.000, o pari a esistente se superiore;*
 - 2) *(soppresso);*
 - f) *rapporto di copertura: m²/m² 0,3;*
 - g) *superficie per parcheggio, nel lotto, minima:*
 - 1) *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
 - 2) *di relazione:*
 - 2.1) *(soppresso);*
 - 2.2) *di Sv commerciale al dettaglio: 60%;*
 - 2.3) *di Su direzionale: 30%;*
 - 2.4) *di Su di servizi e attrezzature collettive: 80%;*
 - 2.5) *di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;*
 - h) *superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:*
 - 1) *m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);*
 - 2) *per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;*
 - i) *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.*

C) Disposizioni particolari.

- 1. Il Prp prevede:
 - a) *servizi ed attrezzature collettive seguenti:*
 - 1) *parcheggio, minimo:*
 - 1.1) *m² 6 per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp, salvo quanto previsto al punto 1.2);*
 - 1.2) *(soppresso);*

- 2) verde elementare, minimo: m^2 6 per ogni $100 m^3$ di volume previsto dal Prp;
salvo quantità superiori o tipologie diverse ulteriori previste in zonizzazione;
 - b) criteri di omogeneità e qualità delle opere, comprese quelle di verde;
 - b1)** *realizzazione delle opere secondo principi di risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e riutilizzo di acque piovane;*
 - c) in zona CP contigua a zona A0 o AR: altezze e tipologie edilizie armonizzate con quelle di zona A0 o AR;
 - d) in zona V compresa nello stesso perimetro di Prp di zona C: piantagione di alberi e/o arbusti di specie tipica locale a densità colma *su almeno metà dell'area classificata zona V;*
 - d1)** *nell'ambito C8: entrata e uscita da via Leonardo da Vinci senza attraversamento di corsia;*
 - e) *(soppressa);*
 - f) nell'ambito C27:
 - 1) demolizione preventiva di tutte le opere esistenti;
 - 2) realizzazione in zona V di barriera fonoassorbente;
 - 3) divieto di svolta a sinistra in entrata e in uscita su Sr 13;
 - 4) *partecipazione alle spese per l'opera di sistemazione di via Lignano, parte nord;*
 - f1)** *(soppressa);*
 - f2)** *(soppressa);*
 - f3)** *(soppressa);*
 - f4)** *(soppressa);*
 - g)** *nell'ambito C1 è prevista come opera da realizzare e cedere al Comune una viabilità interna di comparto della larghezza di ml. 11,50 con marciapiedi su entrambi i lati e pista ciclabile.*
2. *E' discrezione del Comune accettare o prescrivere, anche parzialmente, la monetizzazione delle aree destinate a verde.*
 3. *È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*

ART. 12. ZONA CR - DI ESPANSIONE, DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) *(soppressa)*;
- b) commerciale al dettaglio.
Vale il limite di cui alla sezione B), comma 1, lettera i);
- c) direzionale;
- d) *servizi e attrezzature collettive*;
- e) residenziale;
- f) *servizi di interesse residenziale*;
- g) *viabilità*.

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare il 30% del volume teoricamente edificabile totale.

- 2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale.
- 3. *In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: prevista in tab. 5;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo esterno al Prp a confine: m 0;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: pari all'altezza dell'edificio più alto, ma non minore di m 10;
- d) distanza da strada:
 - 1) *in genere*:
 - 1.1) di larghezza inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;
 - 1.2) di larghezza compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;
 - 1.3) di larghezza superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10.
 Il Prp con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;

- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- 3)** *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
- 3.1)** *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;*
- 3.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 3.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
- 3.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e)** *indice di fabbricabilità territoriale: previsto in tab. 5;*
- f)** *rapporto di copertura: previsto in tab. 5;*
- g)** *superficie per parcheggio, nel lotto, minima:*
- 1)** *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
- 2)** *di relazione:*
- 2.1)** *(soppresso);*
- 2.2)** *di Sv commerciale al dettaglio: 60%;*
- 2.3)** *di Su direzionale: 30%;*
- 2.4)** *di Su di servizi e attrezzature collettive: 80%;*
- 2.5)** *di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;*
- h)** *superficie utile di unità immobiliare residenziale, in nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero delle unità immobiliari residenziali se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso in residenziale, minima:*
- 1)** *m² 55, salvo quanto previsto al punto 2);*
- 2)** *per ogni 3 unità immobiliari residenziali della superficie di m² 55 o superiore, nello stesso edificio: m² 45;*
- i)** *superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.*

C) Disposizioni particolari.

1. Il Prp prevede:

- a)** *servizi ed attrezzature collettive seguenti:*
- 1)** *parcheggio, minimo: m² 6 per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp;*
- 2)** *verde elementare, minimo: m² 6 per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp;*
- salvo quantità superiori o tipologie diverse ulteriori previste in zonizzazione o in tab. 5;*
- b)** *criteri di omogeneità e qualità delle opere, comprese quelle di verde;*
- b1)** *realizzazione delle opere secondo principi di risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e riutilizzo di acque piovane;*
- c)** *assunzione degli oneri e rispetto delle prescrizioni previste in tab. 5;*

- d) in zona CR contigua a zona A0 o AR: altezze e tipologie edilizie armonizzate con quelle di zona A0 o AR;
- e) *per opere di urbanizzazione:*
 - 1) *piattaforma veicolare della larghezza minima di m 6,5;*
 - 2) *2 marciapiedi della larghezza minima di m 1,5 per ognuno;*
 - 3) *standards funzionali di opere di servizio e arredo.*
- 2. *E' discrezione del Comune accettare o prescrivere, anche parzialmente, la monetizzazione delle aree destinate a verde.*
- 3. *È vietata la tipologia edilizia a capannone, chiuso o aperto.*
- 4. *Vale la legge regionale 19/2009, articolo 60, comma 1.*

ART. 13. ZONA D2H2 - INDUSTRIALE E COMMERCIALE, PREVISTA O IN CORSO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - e) direzionale di servizio artigianale, industriale o commerciale;
 - f) industriale;
 - g) *servizio o attrezzatura collettiva* artigianale, industriale o commerciale o assimilabile per effetti ad opera artigianale, industriale o commerciale.
Sono compresi bar, ristorante e foresteria per gli addetti e i visitatori;
 - h) *servizi;*
 - i) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (24/2019);*
 - l) *viabilità.*
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie lorda di pavimento di opere diverse da abitazione superi m² 2.000.
3. Nella zona di Colloredo, via Lazio, sono ammessi solo usi di produzione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti vitivinicoli e affini o connessi.
4. *(Soppresso).*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 10.
Per i sili di servizio, verso zone diverse da D2H2: quanto necessario per motivi tecnici o funzionali;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 7,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;

- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- d) distanza da strada:
- 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e) distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5:
- 1) *per uso produttivo di beni: m 20, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);*
 - 2) *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;*
 - 3) *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;*
 - 4) *per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera e sonore: m 50;*
 - 5) *per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.*
E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;
- f) *rapporto di copertura: m²/m² 0,5. L'indice è maggiorato del 20% se il tetto viene sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta e/o se l'edificio viene dotato di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica mediante pannelli installati sul tetto. Per i lotti saturi alla data di adozione della variante 49 al PRGC e ove il tetto sia interamente sistemato a giardino, l'indice è maggiorato del 30%. La maggiorazione è graduata in proporzione alla percentuale di tetto sistemato a giardino rispetto al 100% della superficie coperta, e in proporzione alla potenza in kWp dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica rispetto alla potenza di kWp 20. In ogni caso la maggiorazione non può superare il 30% dell'indice già previsto. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto*

d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;

- g)** superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
- 1)** stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2)** di relazione:
 - 2.1)** di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2)** di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;
 - 2.3)** di Sv commerciale al dettaglio:
 - 2.3.1)** 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);
 - 2.3.2)** per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;
 - 2.3.3)** per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m² 1.500: 200%;
 - 2.4)** di Su direzionale: 80%;
 - 2.5)** di Su di servizio o attrezzatura collettiva: 80%;
 - 2.6)** di Su di servizi: 80%;
- g1)** *in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m² 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m² 1.500 di superficie di vendita;*
- h)** volume di abitazione di custodia, massimo: m³ 450;
- 2.** (Soppresso).

C) Disposizioni particolari.

- 1.** Il Prp prevede:
 - a)** organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b)** destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi, verde ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;
 - c)** strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d)** requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;
 - e)** una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili. In particolare il Prp prevede verso zona omogenea diversa da D e DH fascia di verde costituita da:
 - 1)** alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;
 - 2)** arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte;

- per l'intero fronte libero da *costruzioni e accessi*;
- f) criteri per l'igiene ambientale. In particolare il Prp:
- 1) favorisce attività che:
 - 1.1) contengono l'emissione o immissione in atmosfera di sostanze organiche volatili e gas generatori di effetto serra;
 - 1.2) utilizzano forme di risparmio energetico, cogenerazione energetica o fonti di energia rinnovabile;
 - 2) definisce *direttamente o mediante regolamento ambientale* i requisiti degli insediamenti e/o delle attività tali che gli scarichi siano compatibili con la capacità della rete fognaria esistente o siano smaltiti con sistema autonomo o consorziale;
- g) criteri per la qualificazione produttiva. In particolare il Prp favorisce attività utilizzanti o produttori beni di alta tecnologia;
- h) caratteristiche di recinzazioni;
- i) caratteristiche di pavimentazioni;
- l) *(soppressa)*;
- m) *nella zona D2H2 a est della strada di collegamento tra Sp 52 e Sp 52 bis: possibilità di trasformazione dei prati stabili compresi nell'inventario di cui alla legge regionale 9/2005 solo se ne sia assicurata la ricostituzione nell'area del Parco comunale dei prati del Lavia e del Beato Bertrando, nei modi previsti dalla legge regionale 9/2005, allegato C).*
2. *(Soppresso).*
 3. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
 4. *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 14. ZONA D3H3 - INDUSTRIALE E COMMERCIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale, salvo quanto previsto al comma 4;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al *dettaglio*;
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - e) direzionale;
 - f) industriale, salvo quanto previsto al comma 4;
 - g) *servizio o attrezzatura collettiva* artigianale, industriale o commerciale o assimilabile per effetti ad opera artigianale o industriale o commerciale;
 - h) *servizi*;
 - i) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (2 4 2019)*;
 - l) *viabilità*;
 salvo quanto previsto al comma 2.
2. Nella zona distinta con numero 1 cerchiato le destinazioni d'uso commerciale al *dettaglio* e direzionale sono vietate. *Nella zona distinta con numero 1 cerchiato è tuttavia ammessa la destinazione d'uso commerciale al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*
3. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale.
4. La destinazione d'uso artigianale produttiva o industriale non può subentrare a destinazione d'uso diversa cessata a distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 o S5 minore di metri 150.
5. *(Soppresso).*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) *in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine ed avente una delle destinazioni di cui alla sezione A), comma 1: m 0;*
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*

- 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- 3)** *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
- 3.1)** *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
- 3.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 3.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
- 3.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e)** *distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5, e da abitazione estranea, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:*
- 1)** *per uso produttivo di beni: m 10, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);*
- 2)** *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;*
- 3)** *per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;*
- 4)** *per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;*
- 5)** *per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.*
- E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;*
- f)** *rapporto di copertura:*
- 1)** *m²/m² 0,5, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;*
- g)** *superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*
- 1)** *stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
- 2)** *di relazione:*
- 2.1)** *di Su artigianale o industriale: 10%;*
- 2.2)** *di Su commerciale all'ingrosso o di deposito: 25%;*
- 2.3)** *di Sv commerciale al dettaglio:*
- 2.3.1)** *100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);*
- 2.3.2)** *per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;*

- 2.3.3)** *per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m² 1.500: 200%;*
- 2.4)** di Su direzionale: 80%;
- 2.5)** di Su di *servizio o attrezzatura collettiva:*
 - 2.5.1)** per nuova costruzione e ampliamento: 80%;
 - 2.5.2)** per recupero: 40%;
- 2.6)** di Su di *servizi: 80%;*
- h)** volume di abitazione di custodia, massimo: m³ 450, o pari a esistente + 150 m³;
- i)** *in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m² 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m² 1.500 di superficie di vendita;*
- l)** *(soppressa).*

C) Disposizioni particolari.

1. Per realizzare opere superanti la manutenzione straordinaria in lotto avente accesso da strada *regionale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso su strada diversa.
2. Nella zona distinta con numero 2 cerchiato:
 - a) il Prp prevede:
 - 1) organizzazione unitaria della zona;
 - 2) unificazione e miglioramento degli accessi da strada;
 - 3) strutturazione della zona compatibile con le diverse ipotesi di superamento dell'interferenza tra ferrovia e strada *regionale*;
 - 4) limitazioni di superficie e/o tipologie commerciali tali da contenere il traffico indotto;
 - 5) superficie commerciale al *dettaglio* di vendita complessiva massima di m² 2.500;
 - b) in assenza di Prp:
 - 1) sono vietati:
 - 1.1) mutamento di destinazione d'uso da qualsiasi a commerciale al *dettaglio*;
 - 1.2) recintazione comunque realizzata di spazi aperti interni alla zona;
 - 1.3) accessi nuovi;
 - 2) sono ammessi:
 - 2.1) recupero di edifici esistenti, eccetto ristrutturazione urbanistica;
 - 2.2) ampliamento mediante sopraelevazione; senza aumento del numero di unità immobiliari e della superficie utile, *se non per servizio igienico, spogliatoio o ufficio. L'ampliamento di superficie utile per servizio igienico, spogliatoio o ufficio non può superare m² 50 per ogni unità immobiliare.*

3. Verso zona omogenea diversa da DH e D è realizzata fascia di verde costituita da:
 - a) alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;
 - b) arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte;per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.
4. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
5. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
6. *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 15. ZONA D3 - INDUSTRIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale;
 - b) *commerciale all'ingrosso, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - c) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale.
 - d) di deposito, magazzino e trasporto di merci;
 - e) direzionale di servizio artigianale o industriale;
 - f) industriale;
 - g) *servizio o attrezzatura collettiva* artigianale o industriale o assimilabile per effetti ad opera artigianale o industriale;
 - h) *attrezzature ludico-sportive a servizio degli addetti alle attività di zona;*
 - i) servizi;
 - l) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (2 4 2019);*
 - m) *viabilità.*
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale.
3. (Soppresso).

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);

- 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
- c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- d) distanza da strada:
- 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- Se presente indicazione grafica: vale l'indicazione grafica.
Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e) distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5, e da abitazione estranea, in caso di costituzione, *integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:*
- 1) per uso produttivo di beni: m 10, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;
- f) rapporto di copertura:
- 1) *(soppresso);*
 - 2) rispetto al lotto: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al

pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;

2.2) di Su *commerciale* all'ingrosso e di deposito: 25%;

2.3) di Sv *commerciale al dettaglio*:

2.3.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;

2.3.3) per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m² 1.500: 200%;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizio o attrezzatura collettiva:

2.5.1) per nuova costruzione e ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

g1) *in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m² 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m² 1.500 di superficie di vendita;*

h) volume di abitazione di custodia, massimo: m³ 450, o pari a esistente + 150 m³.

2. (Soppresso).

C) Disposizioni particolari.

1. Per realizzare opere superanti la manutenzione straordinaria in lotto avente accesso da strada *statale e regionale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa.

2. Verso zona omogenea diversa da DH e D è realizzata fascia di verde costituita da:

a) alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e metri 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte;

b) arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte;

per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi.

3. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.

4. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di*

zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.

- 5.** *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 16. ZONA E4 - DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
- b) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
- c) naturalizzazione territoriale;
- d) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
- e) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
- f) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
- g) opere per viabilità prevista;
- h) *(soppressa)*;
- i) in area di sistemazione idrogeologica del torrente Lavia: opere per difesa del suolo e difesa da esondazioni, rispettandosi i criteri seguenti:
 - 1) altezza di rilievi, massima: m 2,5;
 - 2) limitazione di impatto su elementi di interesse paesaggistico;
 - 3) inerbimento e alberatura di spazi ove l'opera non è vietata per motivi idraulici o manutentivi.

Le opere sono realizzate preminentemente di materiali e colori naturali.

2. Sono comunque vietati:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) strade di nuova costruzione, eccetto opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali;
- c) riordino fondiario e movimenti di terreno superiori a 1.000 m² o 200 m³;
- d) disboscamento o trasformazione di aree di bosco o prato naturale;
- e) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante e i filari di gelso sono comunque conservati;
- f) cartelli pubblicitari;
- g) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
- h) recintazione di fondi se non con siepe. La siepe può avere paletti di legno e rete;
- i) pali di cemento per colture;
- l) parcheggi;
- m) nelle aree di prato *stabile*:
 - 1) uso comportante calpestamento significativo;
 - 2) piantagione di alberi o arbusti;
 - 3) *infrastrutture stabili di irrigazione*;
- n) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante;

salvo quanto previsto al comma 1.

B) Indici.

1. I fondi di zona E4 sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E6, nella misura di m^3/m^3 0,03.

C) Disposizioni particolari.

1. *Nelle aree di parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando valgono le previsioni contenute nel progetto di parco formato ai sensi della Lr 42/1996, art. 6, indipendentemente da previsioni del Prg altre.*

ART. 17. ZONA E4 C - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO, DEL CORMÒR.

A) Destinazioni d'uso.

1. *(Soppresso)*.
2. Sono ammessi:
 - a) recupero e ampliamento di opere esistenti, per la destinazione d'uso esistente;
 - b) opere seguenti:
 - 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
 - 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 3) naturalizzazione territoriale;
 - 4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
 - 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
 - 6) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
 - 7) opere per viabilità prevista;
 - 8) *(soppresso)*;
 - 9) opere per sosta e ricreazione all'aperto.
Le opere di cui alla lettera b) sono realizzate preminentemente di materiali e colori naturali.
3. Sono comunque vietati:
 - a) edifici di nuova costruzione;
 - b) strade di nuova costruzione, eccetto opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali;
 - c) riordino fondiario e movimenti di terreno superiori a 1.000 m² o 200 m³, se non per fini di sicurezza geologico-idraulica;
 - d) disboscamento o trasformazione di aree di bosco o prato naturale;
 - e) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati;
 - f) cartelli pubblicitari;
 - g) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - h) recintazione di fondi se non con siepe. La siepe può avere paletti di legno e rete;
 - i) pali di cemento per colture;
 - l) parcheggi;
 - m) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante; salvo quanto previsto *ai commi 1 e 2*.
4. Nelle aree di prato *stabile*:

- a) sono comunque vietati:
 - 1) uso comportante calpestamento significativo;
 - 2) piantagione di alberi o arbusti;
 - 3) *infrastrutture stabili di irrigazione*;
- b) la trasformazione ove ammessa è comunque subordinata a trapianto di zolle per una superficie uguale su suolo di natura uguale.

B) Indici.

1. Valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2.
2. Le opere di recupero e integrazione di edifici esistenti rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 6;
 - c) indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - d) rapporto di copertura: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale.
2. I fondi di zona E4 C sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E6, nella misura di m³/m³ 0,03.

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere di recupero e ampliamento di edifici esistenti rispettano criteri di armonizzazione con l'edificato tipico storico. Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le opere oggetto di intervento.
2. *L'area esondabile presso torrente Cormôr è inedificabile.*

ART. 18. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
- b) opere *agricole volte o funzionalmente connesse a*:
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 Uba e attività connesse;
 - 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) *vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993.*

Le opere di nuova costruzione se non per integrazione di esistenti sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m² 10.000 di superficie agricola utilizzata, anche frazionata in più fondi, purchè funzionalmente contigui. Ove le colture siano specializzate il limite é ridotto a m² 3.000. Nella superficie agricola utilizzata possono essere computati anche i fondi in affitto da almeno 3 anni;

- c) opere per allevamenti zootecnici a carattere industriale. *E' a carattere industriale l'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabile come allevamento aziendale sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali. Fino alla deliberazione della Giunta regionale è a carattere industriale l'allevamento superiore a 100 Uba;*
- d) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- e) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
- f) opere per servizio stradale, esclusa officina meccanica;
- g) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) *esistente*;
 - 2) di cui alle lettere a), b), c), e) ed f);
- h) *opere seguenti*:

- 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture;
- 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
- 3) naturalizzazione territoriale;
- 4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
- 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
- 6) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m^3 30 e m^2 10 per ogni impianto;
- 7) opere per viabilità prevista.

Le opere di cui alla lettera h) sono realizzate prevalentemente di materiali e colori che si armonizzino con l'ambiente naturale circostante;

- i) recintazione di fondi con altezza massima di m 2,00 costituita da: siepi, staccionate in legno, paletti in legno e ferro e rete metallica plastificata o meno, anche su zoccoli fuoriuscenti dal terreno al massimo di cm 30, pietre, sassi, cancellate di legno e/o ferro, muratura intonacata per il solo sostegno delle cancellate e per uno sviluppo proporzionato all'apertura;
 - l) demolizione di opere esistenti, se non specificatamente vietata.
2. Sono comunque vietati, a distanza da corsi d'acqua minore di m 20:
 - a) disboscamento o trasformazione in coltivo di aree a bosco o prato naturale, se non in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;
 - b) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati.
 3. In opera avente destinazione d'uso non prevista specificatamente da norme di zona:
 - a) è vietato aumento del numero di unità immobiliari;
 - b) in recupero è ammesso aumento della superficie sia utile che di pavimento.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) m 7,5, o pari a esistente + m 0,5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);

- 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 6;
- c) distanza di allevamento zootecnico, *compresa concimaia*:
- 1) da zone A, B, C, D, DH, H, I, R, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 6, ma non minore di:
 - 1.1) m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500;
 - 2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 6, ma non minore di m 100 se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba;
 - 3) *se di consistenza superiore a 50 Uba, da altro allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 300.*

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 6. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 10% in genere e del 30% se allevamento biologico.

La norma di distanza vale in caso di costituzione, integrazione, spostamento o ripristino dopo dismissione di uso, mutamento di specie allevata o di sistema di allevamento e sostituzione dei capi se non per fine ciclo o epidemia;

- d) distanza di uso artigianale produttivo da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5, in caso di mutamento d'uso artigianale produttivo o subentro ad attività cessata artigianale produttiva:
- 1) m 10, salvo quanto previsto ai punti 2), 3), 4) e 5);
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;
- e) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*:
 - 1.1) m^3/m^2 0,03, salvo quanto previsto al punto 1.2);
 - 1.2) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m^3/m^2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'*agricoltura*.

Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché funzionalmente contigui. *Sono funzionalmente contigui i fondi distanti dall'opera non più di 2 km in linea d'aria, anche se compresi in altro comune;*

- 2) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
 - 2.1) in genere: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - 2.2) *(soppresso)*;
- f) rapporto di copertura:
 - 1) m²/m² 0,40, o pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per serre fisse: m²/m² 0,80, o pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
 - 3) per recupero o integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
 ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- h) superficie utile di opere *agricole di cui alla sezione A), comma 1, b)*, rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massima: m²/m² 0,02, o pari a esistente + 200 m².

C) Disposizioni particolari.

1. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento almeno per 6 mesi.
2. L'allevamento zootecnico esistente localizzato diversamente da previsione di distanza da zone e da abitazione estranea può essere recuperato, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di Uba.
3. *Salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse*, le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o agrituristica rispettano i criteri seguenti:
 - a) tipologia edilizia storica di base: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) a falda/e. *E' ammessa copertura a terrazza senza aggetto, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*
 - 2) con colmo orizzontale;

3) con pendenza *di falda/e*, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) *conforme alla tipologia rurale tradizionale riscontrabile nell'ambito territoriale oggetto d'intervento, esaustivamente giustificata e documentata da specifica ricerca tipologica;*

c) *muri esterni:*

1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*

2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;*

d) *le aperture di facciata rispettano:*

1) *una figura quadrata o rettangolare verticale, eccetto porte, porte-
vetrine e portoni;*

2) *uno schema di allineamento orizzontale e verticale.*

Sono comunque ammesse opere realizzate con caratteristiche di neutralità rispetto al contesto nel caso di interventi parziali di recupero.

1 bis 0. *Gli edifici esistenti difformi dai criteri di cui al comma 1 sono adeguati per le opere oggetto di intervento, eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.*

4. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), lettera a), di nuova costruzione sono ammesse solo entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alle lettere b) e c) di superficie coperta superiore a m² 600 funzionalmente connesse esistenti o previste. L'abitabilità di opere di cui alla lettera a) è subordinata a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alle lettere b) o c). La realizzazione di opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetto già proprietario di opere per attività produttiva agricola in zone A o B è subordinata a impegno di dismissione dell'attività agricola nelle zone A o B stesse.

5. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera d), e i Prp sono corredati di relazione illustrante l'impatto delle opere sulle componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati. I Prp prevedono:

a) requisiti di qualità ambientale delle opere, in funzione del loro inserimento nel contesto territoriale;

b) opere di verde preminentemente autoctono per arredo, schermatura e filtro, avuto riguardo alla localizzazione rispetto a insediamenti, viabilità e venti prevalenti.

5 bis. *Il Prp per allevamento zootecnico a carattere industriale è formato per ambito unitario corrispondente ad area di opere e loro pertinenze.*

6. Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per allevamenti.

7. L'area di allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba è circondata da fascia di verde costituita da alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla piantagione e m 5 a maturità, di densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte, e arbusti preminentemente autoctoni, di densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi. Nei Prp la fascia costituisce le opere di verde per quelli previste.
8. Il progetto per opere di nuova costruzione per attività *agricole di cui alla sezione A), comma 1, b)*, è corredato di una relazione giustificativa.

ART. 19. ZONA E6 R - DI INTERESSE AGRICOLO, DI RISPETTO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) *(soppressa)*;
- b) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- c) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
- d) opere per servizio stradale, esclusa officina meccanica;
- e) *recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:*
 - 1) *esistente*;
 - 2) *residenza agricola a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
 - 3) *attività agricole volte o funzionalmente connesse a:*
 - 3.1) *coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo e attività connesse*;
 - 3.2) *agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica*;
 - 3.3) *vendita di prodotti aziendali, e altri strettamente strumentali o complementari.*
- f) *opere seguenti:*
 - 1) *manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture*;
 - 2) *mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere*;
 - 3) *naturalizzazione territoriale*;
 - 4) *percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari*;
 - 5) *opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica*;
 - 6) *opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto*;
 - 7) *opere per viabilità prevista.*

Le opere di cui alla lettera f) sono realizzate prevalentemente di materiali e colori che si armonizzino con l'ambiente naturale circostante;

- g) recintazione di fondi con altezza massima di m 2,00 costituita da: siepi, staccionate in legno, paletti in legno e ferro e rete metallica plastificata o meno, anche su zoccoli fuoriuscenti dal terreno al massimo di cm 30, pietre, sassi, cancellate di legno e/o ferro, muratura intonacata per il solo sostegno delle cancellate e per uno sviluppo proporzionato all'apertura;*
- h) demolizione di opere esistenti, se non specificatamente vietata;*
- i) opere per la vendita al dettaglio di prodotti provenienti dall'azienda agricola da parte dell'imprenditore agricolo professionale. Le opere sono ammesse alle condizioni seguenti:*
 - 1) l'azienda agricola abbia una superficie agricola utilizzata per la coltivazione di prodotti così venduti di almeno 1 ettaro;*
 - 2) l'accesso non sia diretto dalla strada provinciale 60 (di Flaibano);*
 - 3) le opere siano realizzate prevalentemente di legno. Resta vietato l'alluminio anodizzato.*
- 2.** Sono comunque vietati, a distanza da corsi d'acqua minore di m 20:
 - a)** disboscamento o trasformazione in coltivo di aree di bosco o prato naturale, se non in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;
 - b)** sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati.
- 3.** Nella zona E6 R laterale alla strada regionale ex provinciale 60 (di Flaibano) sono vietati cartelli pubblicitari.

B) Indici.

- 1.** Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:**
 - 1)** m 7,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2)** a distanza da confine inferiore a m 5: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine:**
 - 1)** m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2)** per accessori: m 0. Le opere di nuova costruzione fruente di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 6;
 - c) indice di fabbricabilità fondiaria, per recupero e integrazione di edifici esistenti: pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;**
 - d) rapporto di copertura:**
 - 1)** per recupero e integrazione di edifici esistenti: pari a esistente + 75 m² per ogni unità funzionale;
 - 2)** per opere per la vendita al dettaglio di prodotti provenienti dall'azienda agricola da parte dell'imprenditore agricolo professionale: m² 75 per ogni azienda agricola;

e) *superficie per parcheggio, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori con aumento di superficie utile, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*

1) *stanziale:*

1.1) *in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;*

1.2) *per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;*

ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) *di relazione:*

2.1) *in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*

2.2) *per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale.*

2. I fondi di zona E6 R sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E6, nella misura seguente:

1) *m³/m² 0,03, salvo quanto previsto al punto 2);*

2) *per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche: m³/m² 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.*

C) Disposizioni particolari.

1. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 6 mesi.

2. *(Soppresso).*

3. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera b), sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati.

ART. 20. ZONA H2 - COMMERCIALE, PREVISTA.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) artigianale di servizio;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al *dettaglio*;
 - d) direzionale;
 - e) *servizio o attrezzatura collettiva* commerciale o assimilabile per effetti ad opera commerciale;
 - f) per sport, spettacoli, esercizio fisico, ricreazione e intrattenimento;
 - g) *servizi*;
 - h) *viabilità*.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie *lorda di pavimento* di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.
3. *(Soppresso)*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 10;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per tettoia per parcheggio alta non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40*;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30*;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- e) distanza da zone A, B, C, I, R, S2, S3, S4 e S5:
 - 1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera e sonore: m 50;
 - 4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere dell'Aas;
 - f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5;
 - g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio:
 - 2.3.1) 100%, salvo quanto previsto al punto 2.3.2);
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%;
 - 2.3.3) per esercizio di superficie coperta complessiva superiore a m^2 1.500: 200%;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di servizio o attrezzatura collettiva: 80%;
 - 2.6) per sport, spettacoli, esercizio fisico, ricreazione e intrattenimento: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.8) di Su di servizi: 80%;
 - h) volume di abitazione di custodia, massimo: m^3 300;
 - i) *in assenza di piano di settore del commercio sono ammessi esercizi di vendita al dettaglio fino alla grande struttura esclusa (m^2 1.500 di superficie di vendita). In assenza di piano di settore del commercio, in un piano attuativo la somma delle superfici di vendita di tutti i singoli esercizi non può eccedere la soglia massima di m^2 1.500 di superficie di vendita;*
 - l) *(soppressa).*
2. La superficie lorda di pavimento artigianale di unità funzionale non può superare né il 30% della superficie lorda di pavimento commerciale né m^2 400, o l'esistente se superiore.

C) Disposizioni particolari.

- 1. Il Prp prevede:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;

- b)** destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi, verde ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;
 - c)** strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d)** requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;
 - e)** una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili;
 - f)** caratteristiche di recinzazioni;
 - g)** caratteristiche di pavimentazioni.
- 2.** *(Soppresso).*
 - 3.** *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
 - 4.** *Gli esercizi commerciali al dettaglio alimentari e misti con superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.*

ART. 21. ZONA I - DIREZIONALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al *dettaglio* di generi non alimentari, se non pasti e bevande consumate nell'esercizio. *La destinazione commerciale al dettaglio di generi alimentari diversi da pasti e bevande consumate nell'esercizio può essere mantenuta nei limiti di superficie di pavimento esistente, senza aumento della superficie di vendita;*
 - d) direzionale;
 - e) *servizi e attrezzature collettive;*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi;*
 - h) *destinazioni d'uso su immobili preesistenti in atto alla data di adozione della variante 58 (2 4 2019);*
 - i) *viabilità.*
2. La destinazione d'uso residenziale è subordinata a cessazione nel lotto di ogni attività artigianale produttiva di beni e industriale, se non per recupero o integrazione fino a m³ 150 di unità funzionale residenziale.
3. In caso di costituzione, *integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:*
 - a) è vietato uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio;
 - b) se l'attività cessata è artigianale produttiva di beni o industriale la destinazione d'uso artigianale produttiva di beni o industriale è comunque vietata, se non per uso di mostra o ufficio.
L'aumento del numero di unità immobiliari e della superficie sia utile che di pavimento per destinazione d'uso artigianale produttiva o industriale resta vietato.
4. *(Soppresso).*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 10, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine: m 5, o pari a esistente;
 - c) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere:* m 10, o pari a esistente;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato:* m 10, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*

- 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
- 3)** *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
- 3.1)** *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente;*
- 3.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 3.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
- 3.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- e)** *indice di fabbricabilità fondiaria:*
- 1)** *per destinazione d'uso alberghiera: m^3/m^2 1;*
- 2)** *per destinazione d'uso residenziale:*
- 2.1)** *in genere: pari a esistente residenziale + m^3/m^2 0,2;*
- 2.2)** *nella zona di via Spilimbergo, lato nord: m^3/m^2 0,5;*
- f)** *rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;*
- g)** *superficie per parcheggio, per nuova costruzione, per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, per ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:*
- 1)** *stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
- 2)** *di relazione:*
- 2.1)** *per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*
- 2.2)** *di Su artigianale: 10%;*
- 2.3)** *di Sv commerciale al dettaglio: 100%;*
- 2.4)** *di Su direzionale: 80%;*
- 2.5)** *di Su di servizio o attrezzatura collettiva:*
- 2.5.1)** *per nuova costruzione o ampliamento: 80%;*
- 2.5.2)** *per recupero: 40%;*
- 2.6)** *di Su di servizi: 80%;*
- h)** *(soppressa);*
- i)** *superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima: m^2 400;*
- l)** *(soppressa).*

C) Disposizioni particolari.

1. *(Soppresso).*
2. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
3. *Nella zona di via Spilimbergo, lato nord, sono vietati accessi da via Spilimbergo.*

ART. 22. ZONA R1 - RICETTIVA, ALBERGHIERA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) alberghiera;
 - a1) *direzionale*;
 - b) opera per sport e ricreazione;
 - c) ricettivo-complementare;
 - d) *viabilità*.

E' ammessa un'abitazione di custodia per ogni Prp.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 15;
 - b) distanza da confine: m 10;
 - c) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40*;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 10, o pari all'esistente*;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30*;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20*.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
 - d) indice di fabbricabilità territoriale: m³/ha 20.000. Le opere per sala congressi, piscina, palestra e campi da gioco sono escluse dal computo di volume;
 - e) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;
 - f) superficie per parcheggio, privato, minima:
 - 1) *stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare o opera assimilabile*;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) *per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti*;

- 2.2) per opera ricettivo-complementare: 1 posto auto per ogni piazzola o unità abitativa;
- 2.3) per opera per sport e ricreazione: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
- g) volume di abitazione di custodia, massimo: m³ 450.

C) Disposizioni particolari.

1. Il Prp prevede requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità di insediamento e di suo inserimento nel contesto territoriale.

ART. 23. ZONA R2 - RICETTIVA, COMPLEMENTARE.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere e attività rispettano la destinazione d'uso di attrezzature turistico-sportive-ricreative di livello intercomunale.
2. Sono ammesse abitazioni di gestione e di custodia.

B) Indici.

1. Le opere rispettano l'indice di fabbricabilità territoriale di m³/ha 2.500.

C) Disposizioni particolari.

1. Il Prp prevede:
 - a) opere coordinate con analoghe in comune di Udine;
 - b) requisiti di qualità ambientale delle opere;
 - c) azioni di valorizzazione ambientale, particolarmente per boschi e prati naturali.
2. Fino ad approvazione del Prp nelle aree di prato naturale sono comunque vietati:
 - a) trasformazione di prato;
 - b) uso comportante calpestamento significativo;
 - c) piantagione di alberi o arbusti;
 - d) irrigazione.

ART. 24. ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

S1. Per viabilità e trasporti:

P) parcheggio.

S2. Per culto, vita associativa e cultura:

CH) culto;

CC) centro civico/amministrativo/culturale.

S3. Per istruzione:

SMAT) nido dell'infanzia / scuola dell'infanzia;

SEL) scuola primaria;

SMI) scuola secondaria di primo grado;

SMS) scuola secondaria di secondo grado.

S4. Per assistenza e sanità:

ASS) opera per assistenza e sanità.

S5. Per verde, sport e spettacoli all'aperto:

VA) verde di arredo;

VC) verde di connettivo;

NV) verde elementare;

VQ) verde di quartiere;

PU) parco urbano;

SS) sport e spettacoli all'aperto;

SSP) sport e spettacoli all'aperto, di privati.

S6. Per varie:

TEC) servizio tecnologico;

MAG) magazzino;

MIL) opera militare;

OIP) *Opera idraulica di contenimento delle acque di piena.*

2. Sono ammesse anche:

a) in zone S CC, NV, VQ, PU, SS e SSP: opere per ristoro, *festeggiamenti e vita associativa*, eccetto che in area compresa in Prp di iniziativa privata se non ivi espressamente previste;

b) in zone S tutte:

1) percorsi ciclabili e pedonali;

2) viabilità;

3) alloggio per il personale o la custodia, non più di uno per ogni unità o area funzionale;

4) raccolta differenziata di rifiuti;

c) in zone S, eccetto che di cimiteri e depuratori: casa dell'acqua per l'erogazione di acqua potabile per uso domestico.

La realizzazione di casa dell'acqua nella zona S compresa nel parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando è subordinata al recepimento della previsione di Prg nel progetto di parco.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
- a) altezza: m 10, o pari a esistente;
 - b) distanza da confine: m 0;
 - c) distanza da strada:
 - 1) *in genere*:
 - 1.1) in lotto contiguo a zona A o B1: m 0;
 - 1.2) in lotto non contiguo a zona A o B1: m 5, o pari a esistente;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 30;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

 - d) rapporto di copertura:
 - 1) m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto ai punti 2), 3) e 4);
 - 2) in zone S3 SMAT, SEL, e SMI: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
 - 3) in zone S5 NV, VQ e PU: m^2/m^2 0,05, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
 - 4) in zone S5 SS e SSP: m^2/m^2 0,3, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
 - e) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:
 - 1) per zone S5 SS e SSP: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2) per zone S2, S3 e S4, di Su:
 - 2.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 2.2) per recupero: 40%;
 - f) *superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella di parcheggio, minima: 50% della superficie coperta di edifici, escluso, per dimostrata impossibilità, che in area edificata e urbanizzata o in caso di utilizzo di edifici esistenti.*

C) Disposizioni particolari.

1. In zona S contigua a zona A0 o AR le opere sono armonizzate con quelle di zona A0 o AR.
2. Le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate o ricostituite.
3. Gli edifici e manufatti di interesse storico o simbolico sono conservati e valorizzati.
4. I parcheggi sono dotati di opere di verde autoctono.
5. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate preminentemente autoctone o da argini con alberi ed arbusti preminentemente autoctoni con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.
6. Le opere sono realizzate o gestite:
 - a) in genere: dal Comune o da enti *pubblici altri*, istituzioni riconosciute o privati convenzionati. *La convenzione con privati contiene anche l'indicazione delle destinazioni e/o degli usi delle opere e delle aree;*
 - b) in zona S5 SSP: da privati.
7. Servizi ed attrezzature collettive possono essere realizzate e gestite di iniziativa pubblica anche in assenza di Prp o concessione convenzionata anche dove Prp e concessione convenzionata sono previsti, se il perimetro di Prp o concessione convenzionata comprende zone diverse e la superficie di zone diverse supera quella di zona S.
8. *(Soppresso).*
9. *In area esondabile di zona S5 SS presso torrente Lavia è da tenersi conto della quota raggiungibile dall'acqua. In ogni caso:*
 - a) *il piano di calpestio di edifici è elevato di almeno 30 cm rispetto al piano di campagna adiacente al rilevato;*
 - b) *sono vietati vani interrati e seminterrati.*
10. *Nella zona S TEC posta a ovest di Colloredo l'impianto fotovoltaico rispetta le condizioni seguenti:*
 - a) *i pannelli fotovoltaici:*
 - 1) *non superino l'altezza di metri 2,5;*
 - 2) *siano posti su pali infissi o avvitati nel terreno senza opere di calcestruzzo o con opere di calcestruzzo facilmente rimovibili;*
 - b) *le cabine o edifici non superino l'altezza di metri 3,0;*
 - c) *le opere siano schermate verso l'esterno mediante barriere di verde autoctono;*
 - d) *il suolo non trasformato per opere indispensabili sia mantenuto a verde naturale;*
 - e) *la recintazione:*
 - 1) *non superi l'altezza di metri 2,5;*
 - 2) *sia realizzata di rete, con eventuale cordolo di calcestruzzo e sostegni di ferro o calcestruzzo;*
 - 3) *permetta il passaggio della piccola fauna selvatica;*
 - f) *i cavi siano interrati;*
 - g) *le opere siano realizzate previa stipula con il Comune di una convenzione prevedente gli obblighi del realizzatore, compresi il ripristino del terreno dopo l'eventuale dismissione.*

ART. 25. ZONA T - DI PARCHEGGIO PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano la destinazione d'uso di parcheggio privato.

B) Indici.

1. Le opere e attività rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 3 + il 40% della distanza dal confine, ma non maggiore di m 4,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) m 5, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruienti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5* superiore a m 6;
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
 - c) distanza da strada:
 - 1) *in genere*: m 5;
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo)*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20;
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano)*:
 - 3.1) *nel centro abitato*: m 5, o pari all'esistente;
 - 3.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 30;
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

- d) rapporto di copertura: m²/m² 0,1, o pari a esistente + m² 25 per ogni unità funzionale.

C) Disposizioni particolari.

1. L'area è recintata verso strada con muro o siepe a densità colma.

ART. 26. ZONA V - DI VERDE PRIVATO.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) *residenziale per accessori;*
- b) di verde, per protezione, arredo e ricreazione;
- c) *in ambiti di Prp: opere di viabilità.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) m 3 + il 40% della distanza dal confine, ma non maggiore di m 4,5, o pari a esistente, salvo quanto previsto al punto 2);
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 4,5;
- b) distanza da confine:
 - 1) m 5, o pari a esistente, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
 - 2) per accessori: m 0. Le opere *di nuova costruzione* fruenti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte *distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;*
 - 3) in corrispondenza di edificio *posto* in lotto contiguo a confine: m 0;
- c) *distanza da strada:*
 - 1) *in genere: m 5;*
 - 2) *statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo):*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
 - 3) *statale 13 (Pontebbana) ordinaria e regionali ex provinciale 52 (di Sedegliano) ed ex provinciale 60 (di Flaibano):*
 - 3.1) *nel centro abitato: m 5, o pari all'esistente;*
 - 3.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 3.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 30;*
 - 3.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20;*
 - 4) *se presente indicazione grafica vale l'indicazione grafica. Eventuali distanze dalle strade di cui ai punti 2.2) e 3.2) inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- d) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,1, con un massimo di m^3 80 per ogni lotto esistente;

e) rapporto di copertura: m^3/m^2 0,05, con un massimo di m^2 40 per ogni lotto esistente.

Ai fini dell'applicazione degli indici di cui alle lettera d) ed e) è lotto la porzione di zona V interessata dalle opere.

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere rispettano le caratteristiche tipologiche previste per gli edifici di cui costituiscono pertinenza. Sono vietate comunque le coperture piane.

ART. 27. VIABILITA', FERROVIA E ACQUA.

A) Classificazione e usi.

1. La viabilità è classificata in:
 - a) *di primo livello: strada statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e strada regionale 464 (di Spilimbergo);*
 - b) *penetrazioni urbane: strada statale 13 (Pontebbana) ordinaria e strade regionali ex provinciali 52 (di Sedegliano) e 60 (di Flaibano);*
 - c) *comprensoriale: strada di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti;*
 - d) *di collegamento: strada di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti;*
 - e) *di quartiere: strada di servizio puntuale, interna a insediamenti;*
 - f) *vicinale: strada altra, esterna a insediamenti;*
 - g) *percorso ciclabile.*
2. La viabilità è distinta in esistente e prevista.
3. Ove previsto sottopasso pedonale è realizzato passaggio pedonale sotto strada.
4. Ove previsto accesso vincolato è realizzato accesso unico per l'area interessata, salvo variazione minima per migliorare la scorrevolezza in entrata e in uscita.
5. In spazio per viabilità sono comunque *ammesse*:
 - a) *opere per viabilità, compresi percorsi ciclabili e pedonali;*
 - b) *opere di servizio, arredo e protezione degli utenti;*
 - c) *opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;*
 - d) *opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;*
 - e) *opere antirumore;*
 - f) *opere di pubblicità, se non espressamente vietate.*

La realizzazione di opere antirumore e di pubblicità nella zona S compresa nel parco comunale dei prati di Lavia e del Beato Bertrando è subordinata al recepimento della previsione di Prg nel progetto di parco.
- 5 **bis.** *In corrispondenza di zone E4 e E6 R lungo la strada provinciale 60 (di Flaibano) sono vietati cartelli pubblicitari.*
6. In spazio per ferrovia sono comunque ammesse:
 - a) *opere di attraversamento.*
 - b) *opere di servizio e arredo;*
7. In spazio di acqua sono comunque ammesse:
 - a) *opere di attraversamento;*
 - b) *opere di servizio o arredo;*
 - c) *opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;*
 - d) *opere per difesa del suolo.*
8. *Ai sensi della legge regionale 11/2015, ai fini della allocazione delle funzioni di gestione i corsi d'acqua sono classificati da 1 a 5 come previsto mediante sigla alfanumerica nella zonizzazione.*

I corsi d'acqua sono gestiti dai soggetti indicati dalla legge regionale 11/2015, secondo la classificazione ivi prevista e riportata mediante sigla alfanumerica nella zonizzazione.

B) Disposizioni particolari.

1. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona.
2. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, *e per assicurarne rispetto e per visibilità*, indipendentemente da previsioni di zona.
3. L'accesso ad area diversa da pertinenza stradale:
 - a) in zone E e in area di Prp non classificata zona A su viabilità di grande comunicazione e di interesse regionale è realizzato canalizzato;
 - b) in zone E se nuovo è realizzato distante da esistenti almeno:
 - 1) su viabilità di grande comunicazione: m 600;
 - 2) su viabilità di interesse regionale: m 300;
 - c) ove possibile è realizzato con cancello arretrato di almeno m 5 dalla piattaforma stradale o aprentesi automaticamente.
4. In ambiti di Prp e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.
5. Il tracciato e la dimensione di viabilità prevista, compresi percorsi ciclabili, valgono come indicazione di massima. L'opera può discostarsi di quanto necessario per ragioni tecniche, funzionali e ambientali, *entro i limiti previsti come distanza di edifici in zona agricola*.
6. Viabilità può essere realizzata di iniziativa pubblica anche in assenza di Prp o concessione convenzionata anche dove Prp o concessione convenzionata sono previsti.
- 6 bis.** *Le linee interne alla viabilità nei grafici di previsione non hanno valore vincolante.*
7. La realizzazione di nuovi insediamenti in adiacenza a ferrovia è subordinata a recintazione del terreno presso ferrovia.
8. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti:
 - a) dimensionamento delle sezioni a cielo aperto tenendosi conto della crescita di vegetazione sulle sponde;
 - b) realizzazione di nuovi salti di fondo ove necessari di pietra;
 - c) realizzazione di ponti con più materiali;
 - d) conservazione o ripristino di elementi di interesse storico-documentale;
 - e) uso ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - f) i tratti finali di scarichi e confluenze sono realizzati di pietra o sasso, occultandosi tubazioni. Lo scarico rispetta comunque la capacità autodepurante del corso d'acqua.
9. In area fluviale:
 - a) sono vietati:

- 1) deposito di materiale di qualsiasi genere a distanza da corso d'acqua minore di m 20, da sponda di magra o piede di argine;
 - 2) edifici di nuova costruzione;
 - 3) installazioni, pavimentazioni e interventi simili capaci di ostacolare i processi di crescita e attecchimento di alberi, arbusti ed erbe autoctone;
- b) le fasce arboree ripariali sono soggette alle norme di gestione previste dalla legge per i boschi;
- c) *nell'area fluviale della zona S SS di Colloredo, a ovest del torrente Lavia, tuttavia è ammessa, oltre il recupero edilizio, anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, alla condizione che:*
- 1) *il volume geometrico e la superficie coperta non siano complessivamente aumentati;*
 - 2) *gli edifici esistenti a distanza dalla chiesetta della Madonna dei Roveri minore di metri 50 siano rimossi;*
 - 3) *la ricostruzione rispetti una distanza dalla chiesetta della Madonna dei Roveri di almeno metri 50;*
 - 4) *l'altezza degli edifici non superi metri 4.*
10. La copertura di corsi d'acqua è vietata se non imposta da ragioni di tutela della incolumità pubblica o da ragioni di rilevante interesse pubblico.

ART. 28. ATTIVITA' PRODUTTIVE.

1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito di beni il Comune può richiedere documentazione su:
 - a) stato di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
 - c) stato di aree scoperte;
 - d) stato di viabilità di accesso;
 - e) stato di accessi;
 - f) stato di parcheggi;
 - g) stato di verde arboreo ed arbustivo;
 - h) prossimità ad acque superficiali;
 - i) rischio di allagamento;
 - l) emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) emissioni sonore;
 - n) presenza di rifiuti;
 - o) scarichi liquidi;
 - p) produzione di vibrazioni del suolo;
 - q) emissioni elettromagnetiche;
 - r) traffico indotto.
2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:
 - a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
 - b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
 - c) sistemazione di aree scoperte;
 - d) adeguamento di viabilità di accesso;
 - e) chiusura, adeguamento e regolamentazione di accessi;
 - f) realizzazione, integrazione e adeguamento di parcheggi;
 - g) realizzazione, integrazione e adeguamento di verde arboreo e arbustivo;
 - h) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
 - i) adozione di misure antinquinamento per il caso di allagamento;
 - l) verifica e adeguamento di emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) verifica e adeguamento di emissioni sonore;
 - n) verifica e adeguamento del sistema di raccolta interna e allontanamento di rifiuti;
 - o) verifica e adeguamento di scarichi liquidi;
 - p) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
 - q) verifica e adeguamento di emissioni elettromagnetiche;
 - r) adozione di misure per limitare o regolamentare il traffico o migliorarne la sicurezza.
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale di muro pieno continuo o altro sistema per contenimento di eventuale intero sversamento. Il Comune può prescrivere la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

5. In tutto il comune sono *vietati usi* industriali o artigianali di costituzione nuova o da trasferimento o *integrativi di esistenti*:
- a) di deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
 - b) comportanti rischio di incidenti rilevanti;
 - c) di produzione di fitosanitari o biocidi;
 - d) di produzione di gas tossici richiedenti autorizzazione;
 - e) di produzione, utilizzazione o trattamento di materiali a rischio biologico;
 - f) di trattamento, arricchimento o stoccaggio di materiali o residui nucleari;
 - g) di conceria;
 - h) di produzione, confezionamento o recupero di esplosivi o polveri esplodenti;
 - i) di prima fusione per la produzione di ghisa o acciaio;
 - l) comportanti emissioni contemporaneamente tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri o nuclei abitati.
6. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

ART. 29. VINCOLI E CRITERI PAESAGGISTICI.

01. *Ai beni soggetti a vincolo paesaggistico, come individuati dal Piano paesaggistico regionale, si applicano le norme di cui al Piano paesaggistico regionale stesso, fermo restando quanto segue, solo qualora costituisca norma più restrittiva.*

1. *(Soppresso).*
2. *In bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, il progetto per realizzazione di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica è corredato di elaborati indicanti lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Il progetto prevede comunque:*
 - a) *(soppressa);*
 - b) *(soppressa);*
 - c) *conservazione di bosco. Il bosco esistente nella zona D2H2 può essere trasformato purché ne sia assicurata la ricostituzione nell'area del Parco comunale dei prati del Lavia e del Beato Bertrando, per una superficie superiore all'esistente e con specie arboree autoctone di qualità superiore all'esistente. In questo caso le norme di questo comma, in quanto applicabili, valgono per l'opera di ricostituzione. Il bosco esistente nella zona S TEC a ovest di Colloredo può essere trasformato per opere di pubblica utilità e previo assenso dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;*
 - d) *esclusione od occultamento di depositi all'aperto;*
 - e) *limitazione di pavimentazioni impermeabili di aree scoperte;*
 - f) *sistemazione di aree scoperte a vista;*
 - g) *per impianti di distribuzione di carburante:*
 - 1) *tipologia di edifici: lineare;*
 - 2) *paramento esterno di edifici: di muro o legno;*
 - 3) *copertura di edifici: a falda/e, con colmo orizzontale e pendenza compresa tra 40% e 45%;*
 - 4) *per opere diverse: esclusione o limitazione di elementi metallici brillanti o riflettenti.*

Sono comunque soggetti a vincolo paesaggistico, per legge, salvo eccezioni:

- aa)** *i torrenti Cormôr e Lavia, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- bb)** *i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;*
- cc)** *le zone gravate da usi civici;*
- dd)** *le zone di interesse archeologico.*

La rappresentazione grafica del vincolo è indicativa. Il vincolo effettivo è verificato in sede di Prp o progetto.

Per l'individuazione dei vincoli paesaggistici vale la rappresentazione di cui al Piano paesaggistico regionale.

3. In area di biotopo naturale valgono le norme di tutela e le modalità di gestione di cui al Dpgr istitutivo. In caso di contrasto con norme di zona prevalgono le norme di tutela e le modalità di gestione di cui al Dpgr istitutivo.
4. In opere di recupero i muri di pietra e sasso, consistenti e omogenei, nonché i portali di pietra ed altri elementi speciali di particolare interesse non specificatamente normati da Prg o Prp sono conservati o ripristinati a vista. La demolizione è ammessa solo per motivate esigenze.
5. Ove possibile:
 - a) le condutture aeree:
 - 1) sono poste lungo assi attrezzati o linee esistenti;
 - 2) sono mascherate rispetto a strade principali mediante cortine arboree e/o arbustive;
 - 3) attraversano strade principali a distanza da svincoli o incroci di traffico rilevante, in corrispondenza di curve;
 - b) i sostegni di condutture aeree rilevanti:
 - 1) sono posti distanti da edifici, nei punti meno visibili da strade principali;
 - 2) sono realizzati snelli, di materiale e forma non dissonanti con il paesaggio.
6. In tutto il comune sono vietate:
 - a) cave;
 - b) discariche;
 - c) opere di lamiera ossidabile, se non di rame;
 - d) opere di blocchi di cemento grezzo a vista non colorato.
7. I dislivelli prodotti da movimenti di terreno sono raccordati con pendenza non superiore a 20°, o con opere di ingegneria naturalistica. Presso edifici sono ammessi muri realizzati congrui con i muri di edifici, alti fino a metri 1,4.
8. Gli edifici per accessori e le recinzazioni rispettano criteri di ordine, decoro e congruenza con gli edifici principali.
9. *Le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità altre.*
10. *I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.*
11. *Per prati stabili naturali vale comunque la Lr 9/2005, articoli 3, 4 e 5.*
12. *Per alberi monumentali vale la legge regionale 9/2007, articoli 80, 81 e 82. È albero monumentale un Morus alba (Gelso bianco) a Colloredo, via Udine 103/3.*

ART. 29 BIS. VINCOLO CULTURALE.

1. *In bene soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.*
2. *La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene soggetto a vincolo culturale è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.*
3. *Sono soggetti a vincolo culturale:*
 - a) *le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;*
 - b) *le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni;*
 - c) *le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;*
 - d) *affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;*
 - e) *le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;*
 - f) *le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;*
 - g) *le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.*
Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e c):
 - a1) *le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;*
 - a2) *le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;*
 - a3) *le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.*
4. *Su bene soggetto a vincolo culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole del soprintendente.*
5. *Senza l'autorizzazione del soprintendente è vietato:*
 - a) *disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano*

- interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;*
- b)** *disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.*

ART. 30. (SOPPRESSO). (DOPO APPROVAZIONE DEL PCCA).

ART. 31. DEROGHE.

1. *(Soppresso).*
2. In tutto il comune sono ammesse anche in assenza di Prp, anche dove il Prp è previsto, opere per:
 - a) impianti tecnici e tecnologici, salvo che:
 - 1) *i ripetitori per televisione, radiofonia, ponti radio e telefonia cellulare sono ammessi solo nelle aree previste dal regolamento di settore;*
 - 2) *gli elettrodotti di alta tensione sono ammessi solo in zone E4, E6, E6 R, S6 TEC, S6 MIL, di viabilità, di ferrovia e di acqua, a distanza da zone A, B, C, E4 C, I, R, S2, S3, S4 se non di cimitero e S5 NV, VQ, PU, SS e SSP e da edifici di abitazione ovunque localizzati, se non in zona D2H2, minima di metri 100;*
 - 3) *sono escluse dalla deroga, e quindi vietate: opere per produzione di energia, deposito, ufficio e abitazione anche se di custodia, salvo o precisato che:*
 - 3.1) *queste opere sono comunque ammesse nelle zone proprie e nelle zone in cui sono preminentemente strumentali o complementari a destinazioni d'uso ivi previste;*
 - 3.2) *l'abitazione di custodia di impianti tecnici e tecnologici resta comunque vietata in zone E;*
 - 3.3) *per produzione di energia elettrica mediante sistema fotovoltaico:*
 - 3.3.1) *sono zone proprie le zone D2H2, D3H3, D3 e S TEC;*
 - 3.3.2) *nelle zone diverse dalle zone indicate al punto 3.3.1) sono comunque vietati pannelli a terra;*
 - 3.3.3) *sono comunque ammessi impianti produttori energia da pannelli installati sulla copertura o a copertura di parcheggi pubblici o di uso pubblico convenzionato. Queste opere sono realizzate tali da minimizzare l'impatto visivo;*
 - 3.4) *al di fuori delle zone e dei casi in cui sono ammessi indicati ai punti 3.1) e 3.3): gli impianti produttori energia da fonti rinnovabili sono comunque vietati anche se compresi tra quelli indicati dalla legge regionale 19/2012, art. 16, a meno che non siano impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici costituenti attività edilizia libera come prevista dalla legge. Resta salvo quanto previsto al punto 3.5);*
 - 3.5) *gli impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici sono comunque vietati sugli edifici delle zone A0 classificati di interesse storico e/o architettonico anche se costituenti attività edilizia libera come prevista dalla legge;*
 - 4) *i nuovi elettrodotti di alta e media tensione sono interrati;*
 - b) *transito e parcheggio a raso di automobili, motocicli e cicli;*
 - c) *manutenzione e sistemazione di infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità;*

- d) manufatti pubblicitari;
- e) *salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;*
- f) *esclusione, rimozione o superamento di barriere architettoniche;*
- g) *raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;*
- h) *demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata:*
 - 1) *in zona A0: se non compresa nei tipi di intervento ivi previsti;*
 - 2) *in zona AR: se non prevista espressamente da Prp.**Per interventi diversi da demolizione senza ricostruzione valgono le norme altre;*
- i) *assorbimento di rumore da infrastrutture di trasporto;*
- l) *movimenti di terreno finalizzati a usi ammessi nella zona e non costituenti attività di cava o discarica, se non espressamente vietati o regolamentati.*

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

Il Comune può comunque fissare prescrizioni, specie di altezza, e modalità esecutive per motivi ambientali o paesaggistici. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

3. *Transito e parcheggio previsto da indice di zona sono ammessi anche in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita. Rispetto a zona S questa previsione:*
 - a) *vale per realizzare parcheggio in zona S1 solo se l'opera servita di zona diversa è servizio o attrezzatura del Comune o di ente pubblico altro o istituzione riconosciuta, o opera commerciale al dettaglio;*
 - b) *vale per realizzare parcheggio in zone S2, S3, S4, S5 e S6 purché:*
 - 1) *sia assicurata la possibilità di realizzare nelle zone S2, S3, S4, S5 e S6 opere per la destinazione d'uso prevista dal Prg conformi agli standards o alle esigenze di settore;*
 - 2) *il parcheggio sia usabile anche per la destinazione d'uso prevista dal Prg.*

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

4. Il parcheggio di utilizzazione comune ma non contemporanea di opere diverse può essere computato contemporaneamente per opere diverse.
5. Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:
 - a) in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E4, E4 C, I, R, S e V;
 - b) in bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, in zone di cui alla lettera a).

Le opere rispettano gli indici di zona o, se meno restrittivi rispetto ad altri già previsti, i seguenti:

- a1) *altezza:*
 - 1) *edifici: m 4;*
 - 2) *pensiline: m 6;*
- a2) *distanza da strada, compatibilmente con la legge:*
 - 1) *edifici e pilastri di pensiline: m 10, o pari a esistente;*
 - 2) *coperture di pensiline e attrezzature: m 5, o pari a esistente.*

In area costituente pertinenza di servizio della strada la distanza è applicata dalla piattaforma stradale;

a3) *indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,3;*

a4) *rapporto di copertura: m^2/m^2 0,15.*

5 bis. *In caso di crollo o demolizione di opera di cui è obbligatoria la conservazione: è comunque ammessa la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Prp.*

6. *Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge, comprese le deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica nei centri storici.*

ART. 32. DEFINIZIONI.**A) Altezza dell'edificio:**

01. *E' la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e l'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.*

02. *L'altezza dell'edificio si misura dalla quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell'edificio, alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:*

a) *coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45 per cento, è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;*

b) *coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;*

c) *coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;*

d) *manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio.*

1. *Il terreno a base di misurazione dell'altezza dell'edificio è il terreno:*

a) *esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;*

b) *ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;*

c) *rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente. Se però il terreno viene rialzato a più di cm 40 oltre il marciapiede stradale fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra il marciapiede stradale fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno esistente se superiore.*

I percorsi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento.

2. *(Soppresso).*

3. Ove prevista da indice di zona altezza pari a esistente può applicarsi l'altezza di opere esistenti in:
- a) recupero;
 - b) ricostruzione *esorbitante dalla* ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. L'opera cui è applicata l'altezza pari a esistente non può:
 - 1) superare la misura di superficie coperta delle opere demolite assunte a riferimento;
 - 2) a distanza *da* confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere demolite, se non in Prp;
 - c) ampliamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
 - d) *nuova costruzione e ampliamento in unione o aderenza alle opere esistenti assunte a riferimento.*
- Le opere di cui alle lettere c) e d) cui è applicata l'altezza pari a esistente non possono:
- aa) superare né la misura di superficie coperta delle opere esistenti assunte a riferimento né m² 200;
 - bb) a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere esistenti assunte a riferimento, se non in Prp.
4. (Soppresso).

A1) Altezza utile dell'unità immobiliare:

1. *E' la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici. Nei locali con pavimento a livelli diversi, l'altezza utile dell'unità immobiliare viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale.*
2. *L'altezza utile dell'unità immobiliare si misura fra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto e nel caso di:*
 - a) *travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;*
 - b) *locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla Lr 44/1985 a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;*
 - c) *locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui alle lettere precedenti.*

B) Densità fondiaria:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria.

C) Densità territoriale:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale.

D) Distanza da confine:

1. *E' la distanza minima in proiezione orizzontale dal confine diverso da confine verso strada al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente.*
2. *(Soppresso).*
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione *esorbitante dalla* ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso confine cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso confine delle opere demolite assunte a riferimento;
 - c) ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b). L'ampliamento è realizzato senza vedute verso il confine, se non per uso non residenziale o in linea verticale con veduta esistente sottostante. L'opera realizzata con vedute verso il confine per uso non residenziale non può assumere l'uso residenziale in alcun tempo se non sopprimendosi queste vedute;
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un fronte di non più di m 5 se non in Prp. L'ampliamento è realizzato senza vedute verso il confine se non per uso non residenziale. L'opera realizzata con vedute verso il confine per uso non residenziale non può assumere l'uso residenziale in alcun tempo se non sopprimendosi queste vedute.
4. *Ove prevista da indice di zona in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine, la distanza di metri 0 può applicarsi solo per l'altezza di metri 3, o dell'edificio posto in lotto contiguo a confine se superiore.*
5. Resta salva l'applicazione del codice civile e degli indici di altezza.

E) Distanza da edificio:

1. *E' la distanza minima in proiezione orizzontale dal perimetro della superficie coperta di un altro edificio al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata radialmente.*
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) *(soppressa);*
 - b) condutture, *compreso il rivestimento;*
 - c) *(soppressa);*
 - d) opere interrato.

F) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante:

1. *E' la distanza minima tra parete dotata di vedute ai sensi del codice civile e parete di edificio antistanti.*
2. Sono esclusi dal computo:

- a) *aggetti senza corpi chiusi la cui proiezione ortogonale non superi m 1,6, posti a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio;*
- b) *condutture, compreso il rivestimento.*
- 3. *La previsione di distanza non è applicata:*
 - a) *in opera di recupero;*
 - b) *(soppressa);*
 - c) *(soppressa);*
 - d) *(soppressa);*
 - e) *(soppressa);*
 - f) *se tra veduta e parete antistanti è interposta strada;*
 - g) *(soppressa);*
 - h) *se veduta e parete sono della stessa unità immobiliare.*
- 4. *Resta salva l'applicazione del codice civile.*

G) Distanza da strada:

- 1. *E' la distanza minima in proiezione orizzontale da strada, esistente o prevista, ivi compresi spazi laterali funzionali al transito veicolare e pedonale e allo scolo delle acque al perimetro della superficie coperta dell'edificio, misurata ortogonalmente alla strada.*
- 2. *Sono esclusi dal computo:*
 - a) *(soppressa);*
 - b) *opere funzionali a servizi a rete;*
 - c) *condutture, compreso il rivestimento;*
 - d) *(soppressa);*
 - e) *opere di servizio e arredo stradale non costituenti edificio;*
 - f) *opere interrato.*
- 3. *Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:*
 - a) *recupero;*
 - b) *ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso strada cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso strada delle opere demolite assunte a riferimento;*
 - c) *ampliamento mediante sovrelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);*
 - d) *ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);*
 - e) *nuova costruzione distante non più di m 20 da opere esistenti. Il fronte verso strada delle opere di cui alle lettere d) ed e) cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare né la misura del fronte verso strada delle opere esistenti assunte a riferimento né m 20.*
- 4. *(Soppresso).*
- 5. *Per la definizione di strada vale il Dlgs 285/1992, art. 2, comma 1.*

H) Distanza da zona:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale* da zona omogenea al *perimetro della superficie coperta dell'edificio*.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) *(soppressa)*;
 - b) *condutture, compreso il rivestimento*;
 - c) *(soppressa)*;
 - d) *opere funzionali a servizio a rete*.

H1) Edificio:

1. *E' costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuit  dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o pi  accessi.*

H2) Elementi costitutivi dell'edificio:

1. *Sono fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani.*

I) Indice di fabbricabilit  fondiaria:

1. Esprime il volume *utile* massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.
2. In area di Prp il volume derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilit  fondiaria pu  essere trasferito liberamente tra i lotti *del Prp aventi la stessa classificazione di zona*.
3. *Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: l'indice   da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di volume l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.*

L) Indice di fabbricabilit  territoriale:

1. Esprime il volume *utile* massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.

M) Integrazione:

1. E' la realizzazione di opere connesse fisicamente e/o funzionalmente ad opere *altre*, in area di pertinenza delle opere *altre*.

M01) Parete:

1. *E' ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura. La parete finestrata   la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile.*

M1) Parcheggio:

1. *E' area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli.*
2. *Per parcheggio previsto da indice di zona:*
 - a) *la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;*
 - b) *il numero di posti auto della parte di opera oggetto di intervento se non intero è arrotondato all'unità superiore;*
 - c) *la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;*
 - d) *è vietato ridurre il parcheggio di un'opera altra a una misura inferiore alla minima prevista per nuova costruzione;*
 - e) *è computabile lo spazio di distribuzione e manovra, e anche l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio del parcheggio;*
 - f) *il volume è calcolato secondo la definizione del Prg;*
 - g) *l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.**Per media e grande struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.*
3. *I parcheggi fanno parte integrante della strada quando sono destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.*

N) Rapporto di copertura:

1. *Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.*
2. *Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: l'indice è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di superficie coperta l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.*

N1) Sagoma dell'edificio:

1. *E' la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici.*

O) Superficie accessoria:

1. *E' la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.*
2. *(Soppresso).*

P) Servizio stradale:

1. E' servizio che può comprendere opere per:
 - a) rifornimento, lavaggio, grassaggio, gommatura, officina meccanica, elettrauto e deposito di oli lubrificanti per autoveicoli;
 - b) attività commerciali integrative di impianto di distribuzione di carburante, alimentari e non alimentari, nei limiti delle previsioni di settore per impianti di distribuzione di carburante;
 - c) manutenzione stradale;
 - d) raccolta di rifiuti;
 - e) sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico.

Q) Superficie coperta:

1. *E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali.*
2. *Il calcolo della superficie coperta si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio, escluse:*
 - a) *le rampe di scale aperte;*
 - b) *le strutture la cui proiezione ortogonale non superi m 1,6, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggiali;*
 - c) *le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37 della legge regionale 19/2009;*
 - d) *le tettoie a copertura della superficie per parcheggio nei limiti dell'art. 16, comma 1, lettera j) della legge regionale 19/2009.*

R) Superficie coperta complessiva di opera commerciale:

1. E' la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani.
2. *L'indice di superficie coperta complessiva di opera commerciale non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

S) Superficie fondiaria:

1. Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza di edifici.
2. E' calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi ai fini del computo:
 - a) parcheggi e verde privati;
 - b) percorso ciclabile previsto ove sovrapposto a zona edificabile e non definito in un Prp o in un progetto;
 - c) *transito.*

S1) Superficie lorda di pavimento:

1. *E' la somma delle superfici di tutti i piani praticabili fuori terra, seminterrati e interrati, misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e le logge.*

T) Superficie territoriale:

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal Prg e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di Prp o di concessione convenzionata. *Ove il Prp o la concessione convenzionata comprendano più zone fabbricabili, ogni zona partecipa al Prp o alla concessione convenzionata mediante le destinazioni d'uso e gli indici propri.*
2. Sono escluse dal computo:
 - a) aree destinate dal Prg a viabilità autostradale, di grande comunicazione e di interesse regionale;
 - b) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al Prp o al progetto o concessione del loro proprietario *o dell'ente curante l'uso pubblico*;
 - c) aree già conteggiate come pertinenza di edifici realizzati in zona per insediamenti esterna al Prp o all'area di concessione convenzionata, salvo modifica della pertinenza;
 - d) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al Prp o al progetto o concessione del loro proprietario *o dell'ente curante l'uso pubblico*.
3. Per variante di Prp e di concessione convenzionata validi può essere assunto lo stato degli elementi di cui al comma 2 esistente al momento di formazione del Prp o della concessione convenzionata originari.

U) Superficie utile:

1. *E' la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.*
2. *Il calcolo della superficie utile si effettua al netto pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei vani fine corsa ascensori, nonché di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici.*
3. *Ai fini di parcheggi per commercio vale la definizione di superficie utile regionale specifica.*

V) Superficie di vendita:

1. E' l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra od esposizione di merce,

esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.

2. *L'indice di superficie di vendita non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

W) Unità funzionale:

1. E' un edificio. Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.
2. *(Soppresso).*

W1) Unità immobiliare:

1. *E' ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato.*

V) Uso:

1. E' l'utilizzazione di uno spazio specifica rispetto alla destinazione d'uso.
2. Nel contesto di attività produttiva l'uso per cui sono previste limitazioni è la sola fase o utilizzazione direttamente corrispondente al testo della norma, restandone escluse fasi e utilizzazioni diverse anche se connesse.

Y) Volume utile:

1. *E' il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili.*
2. *(Soppresso).*
3. *Per la determinazione del volume funzionale al calcolo della superficie da destinare a parcheggio stanziale, si fa riferimento a volume di edificio determinato come al precedente comma 1.*

Z) Volume tecnico:

1. *E' il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.*

ART. 33. NORME TRANSITORIE.

- 1. Ai fini di applicazione delle norme di Prg i Prp adottati in attesa di approvazione sono assunti come Prp previgenti, e sono soggetti alla disciplina per questi prevista. Il Comune conclude la procedura di approvazione di questi Prp rispettando il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di adozione dei Prp. Le aree di Prp di cui è decisa rielaborazione o riadozione totale sono immediatamente soggette alle previsioni di Prg vigente e varianti adottate, senza che possa assumersi quel Prp come Prp previgente.*
- 2. I titoli abilitativi di opere validi possono essere oggetto di proroga motivata ai sensi di legge rispettandosi il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di formazione dei titoli validi.*

Tab. 1. Limiti di distanza.

Opera	m
Acqua pubblica, fuori da zone residenziali (sponda di magra o piede di argine)	10 (1)
Acqua pubblica, fuori da zone residenziali (sponda di magra o piede di argine)	4 (2)
Acquedotto (adduttrice esterna a strada)	3
Autostrada, in zone E fronteggianti	60 (3)
Cimitero	200 (4)
<i>Corso d'acqua (ciglio della sponda) fuori dal centro abitato</i>	<i>10 (4 bis)</i>
Depuratore di liquami prodotti da terzi (impianto)	100
Elettrodotti (conduttori) e cabina di trasformazione	(5)
<i>Ferrovia (rotaia più vicina)</i>	<i>(6)</i>
Gasdotto (dorsale o allacciamento comunale)	18,5 (8)
<i>Stazione di telefonia mobile</i>	<i>(5)</i>
<i>Strada statale 13 (Pontebbana) complanare autostradale e regionale 464 (di Spilimbergo), in zone E fronteggianti</i>	<i>40 (3)</i>
<i>Strada statale 13 (Pontebbana) ordinaria, in zone E fronteggianti</i>	<i>30 (3)</i>
<i>Strada regionale ex provinciale 52 (di Sedegliano), in zone E fronteggianti (9)</i>	<i>30 (3)</i>
<i>Strada regionale ex provinciale 60 (di Flaibano), in zone E fronteggianti</i>	<i>30 (3)</i>
<i>Strada regionale ex provinciale altra o strada comunale, in zone E fronteggianti (9)</i>	<i>20 (3)</i>
<i>Strada vicinale, in zone E fronteggianti (9)</i>	<i>10 (3)</i>

(1) Edifici e scavi (RD 523/1904, articolo 96, f).

(2) Recinzioni (RD 523/1904, articolo 96, f).

(3) In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza di cui alla tabella, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

(4) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.

(4 bis) Edifici (LR 11/2015, articolo 18, 1, c).

(5) Secondo decreto ministeriale.

(6) Costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie: m 30;

piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere: m 6;

fornaci, fucine e fonderie: m 50;

bosco: m 50;

deposito di materie pericolose o insalubri o costruzione di opere per la loro conduzione: distanza tale che non possa arrecarsi pregiudizio all'esercizio ferroviario.

(7) (Soppresso).

(8) Entro il limite di distanza sono vietate anche fognature e canalizzazioni chiuse.

(9) Il limite di distanza vale anche in zone altre se presente indicazione grafica, quanto risultante dall'indicazione grafica.

Nota:

La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa. La distanza prevista dalla tabella 1 è applicata rispetto alla posizione delle opere verificata in sede di Prp e/o progetto.

Tab. 2. Zone AR.

Rif.					Prescrizioni	Oneri
N	L	Al	It	R c		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		
1	(a)	10,5	3	0,4	Realizzazione di portico fronte strada. Armonizzazione con contesto di piazza della chiesa.	Allargamento di via Dante.
2	(b)	10,5	3,5	0,4	Realizzazione di portico fronte strada. Armonizzazione con contesto di piazza della chiesa.	Allargamento di via Dante.
3	(c)	10,5	3,5	0,4	Arretramento rispetto alla strada o realizzazione di portico fronte strada. Armonizzazione con contesto di piazza della chiesa.	Cessione di area stradale se realizzato arretramento, o uso pubblico di porticato se realizzato porticato lungo via Villalta.
4	(d)	6	(6)	-	Riorganizzazione di volumi. Costituzione di fronte unitario verso parcheggio.	
5	(e)	7,5	2	0,4	Conservazione tipologica del corpo principale. Distanza di nuova costruzione dal corpo principale minima di m 10.	Collegamento ciclabile all'area verde lato est. Cessione di: sala per uso pubblico; 758 m ² di parcheggi pubblici.
6	(f)	12	5	0,6	Mantenimento delle caratteristiche planimetriche dell'impianto urbano attestato su Via Roma e su Via Santa Caterina, con la possibilità di raccordare/unire i corpi di fabbrica. Armonizzazione delle caratteristiche altimetriche, della parte prevalente dell'intervento attestato su via Santa Caterina, all'edificio esistente sull'adiacente zona A0. Realizzazione parziale di portico fronte strada.	Arretramento su fronte strada di via Roma e relativa cessione di aree.
7	(g)	12	4	1	Allargamento di vie Santa Caterina, Roma e Novara. Realizzazione di parcheggi verso vie Santa Caterina e Novara. Edificazione verso via Santa Caterina in aderenza.	Cessione di aree di allargamento di vie e parcheggio.
9	(h)	(6)	(7)	0,5	Conservazione di facciata verso strada.	
11	(l)	10,5	2,5	0,4	Conservazione di schema planovolumetrico a elle e caratteristiche di facciata verso strada.	
12	(m)	10,5	2,75	0,7	Arretramento su fronte strada e mantenimento di caratteristiche formali architettoniche. Riorganizzazioni di volumi.	Cessione di aree per allargamento di via Principale e per accesso a parcheggio previsto di quartiere.
13	(n)	8	5	0,7	Conservazione tipologica del corpo principale. Costituzione di fronte unitario verso nord e verso nord-ovest.	
14	(o)	8	2,5	0,4	Allineamento su fronte strada.	
15	(p)	10,5	3	0,7	Allineamento su fronti strada e mantenimento di caratteristiche formali architettoniche. Riorganizzazioni di volumi. Ingresso a eventuale esercizio di vendita di generi alimentari posizionato verso sud. Assicurazione di continuità tra parcheggi pubblici e parcheggi privati. Assicurazione di un passaggio tra i parcheggi di via Bonanni e piazza Matteotti a nord della chiesa.	Realizzazione di parcheggi pubblici sull'area comunale di via Bonanni.
17	(r)	8,50	2	0,4	Distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti m. 10. Distanza da strada m. 5 o pari a esistente. Distanza da confini di proprietà m. 5.	

(1) Numero.

- (2) Località e via.
 - (3) Altezza.
 - (4) Indice di fabbricabilità territoriale.
 - (5) Rapporto di copertura.
 - (6) Pari a esistente.
 - (7) Pari a esistente + 10%.
-
- (a) Passons, via Dante.
 - (b) Passons, piazza della Chiesa, via Villalta.
 - (c) Passons, piazza della Chiesa, via Villalta.
 - (d) Pasian, piazza Matteotti.
 - (e) Pasian, via Brescia.
 - (f) Pasian, via Roma, via Campoformido.
 - (g) Pasian, via Roma, via Novara.
 - (h) Colloredo, via dell'Asilo.
 - (i) *(Soppressa)*.
 - (l) Passons, via Principale.
 - (m) *Passons, via Principale.*
 - (n) *Pasian, via Braida.*
 - (o) *Passons, via Villalta.*
 - (p) *Pasian, via Roma.*
 - (r) *Colloredo, via d'Antoni.*

Tab. 3. Zone BC.

Indici					Oneri	
Rif.						
N	L	Al	It	R c	Opera da realizzare e cedere	Superficie
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		m ²
1	(a)	9	1	0,25	Strada e parcheggio lato ovest	400
2	(b)	9	0,8	0,4	- Viabilità Prevista interna al comparto, della larghezza di m 9, con marciapiedi su entrambi i lati, posizionata lungo il lato ovest del comparto e per tutta la sua lunghezza; - Viabilità Prevista esterna al comparto, della larghezza di m 7,5, con marciapiede sul lato sud, di collegamento della precedente viabilità alla traversa nord di via Gemona. Vale la norma di cui all'articolo 9, sezione C), comma 4, lettera d).	
3	(c)	9	1	0,4	Parcheggio a sud	100
5	(d)	10,5	2	0,35	Parcheggio	800
6	(e)	9	1	0,25	Due parcheggi	200
8	(g)	9	0,8	0,3		
9	(h)	9	0,8	0,25	Strada, larga complessivamente almeno m 9	Ex zonizzazione
13	(m)	9	0,8	0,4	Parcheggio	Ex zonizzazione
14	(n)	9	1	0,3	Parcheggio	924
15	(o)	9	0,8	0,25	Verde di quartiere e percorso ciclabile	Ex zonizzazione
19	(s)	10,5	1,3	0,3	Parcheggio della superficie indicata e Cessione di relitto stradale esterno al limite di comparto, su "Viabilità esistente"	300
21	(u)	10,5	1,3	0,3	Strade e parcheggio	Ex zonizzazione
22	(v)	9	0,8	0,25	Parcheggio	600
23	(z)	9	0,8	0,30		
24	(aa)	9	0,8	0,3	Parcheggio	Ex zonizzazione
25	(bb)	9	1,1	0,3	Sistemazione e allargamento stradale	
27	(dd)	9	0,8	0,3		
29	(ff)	9	0,8	0,3	Sistemazione e allargamento stradale	
32	(ii)	9	0,8	0,3	Parcheggio	Ex zonizzazione
34	(mm)	9	0,8	0,3	Allargamento viario	Ex zonizzazione
35	(nn)	9	0,8	0,3	Prosecuzione della viabilità e realizzazione di rotonda finale (a)	
36	(oo)	9	0,8	0,3	Realizzazione di viabilità da via Bassa	
37	(pp)	9	0,8	0,3		

- (1) Numero.
(2) Località e via.
(3) Altezza.
(4) Indice di fabbricabilità territoriale.
(5) Rapporto di copertura.

- (a) Passons, via Leopardi.
(b) Passons, via Gemona.
(c) Pasian, via Passons.
(d) Pasian, via Beorchia.
(e) Pasian, via Basaldella.
(f) (Soppressa).
(g) Pasian, via Bologna.
(h) Colloredo, via Liguria.
(i) (Soppressa).
(m) Pasian, via Centrale.
(n) Pasian, via Gorizia.

- (o) Passons, via Carducci.
- (q) *(Soppressa)*.
- (s) Pasian, via Genova.
- (u) Pasian, via Bologna.
- (v) Pasian, via Colombo.
- (z) Colloredo, via Del Forno.
- (aa) *Pasian, via Gorizia.*
- (bb) *Pasian, vicolo Nascosto.*
- (cc) *(Soppressa)*.
- (dd) *Pasian, via Colombo.*
- (ee) *(soppressa)*.
- (ff) *Colloredo, via del Pozzo.*
- (gg) *(soppressa)*.
- (hh) *(Soppressa)*.
- (ii) *Pasian, via Trieste.*
- (ll) *(soppressa)*.
- (mm) *Colloredo, via del Pozzo.*
- (nn) *Pasian, via Colombo.*
- (oo) *Pasian, via Bassa.*
- (pp) *Colloredo, via D'Antoni.*

(a) *La cessione è compiuta solo se richiesta dal Comune.*

Tab. 4. Zone CP.

Sigla	Località e via
C 1	Passons, via Leopardi, via Venzone
C 8	Pasian, via da Vinci, via Goito
C 10	Pasian, via Roma
C 19	Passons, via <i>Pasian</i>
C 20	Passons, via Pasian
C 22	Passons, via Casali
C 23	Pasian, via Tiepolo, via Passons
C 26	Pasian, via Vespucci
C 27	Pasian, via Campofornido
C 28	Pasian, via Aquileia

Tab. 5. Zone CR.

Rif.					Oneri	Prescrizioni
N	L	Al	It	R c		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		
1	(a)	9	1	0,4		Accessibilità autoveicolare da sud.
2	(b)	9	1	0,4		
5	(e)	10,5	1,3	0,3	Cessione di aree per parcheggio e verde pubblico pari al 35% della superficie del comparto.	Garanzia di accesso ai lotti prospicienti via Vercelli.
7	(f)	10,5	1	0,3		Accessibilità autoveicolare da via Beorchia.
8	(g)	9	1	0,4		
9	(h)	9	1,3	0,4	Realizzazione e cessione di percorso ciclabile e parcheggio di m ² 400.	
10	(i)	9	0,8	0,3		
11	(l)	9	0,8	0,3		

- (1) Numero.
(2) Località e via.
(3) Altezza.
(4) Indice di fabbricabilità territoriale.
(5) Rapporto di copertura.

- (a) Passons, via Leopardi.
(b) Passons, via Spilimbergo.
(c) *(Soppressa)*.
(d) *(Soppressa)*.
(e) Pasian, via Vercelli.
(f) Pasian, via Beorchia.
(g) Passons, via Spilimbergo.
(h) Passons, via Nogaredo.
(i) Pasian, via Colombo.
(l) *Pasian, via Colombo.*

Nota:

CR 6 soppresso con variante di revisione - assestamento.

Tab. 6. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

Allevamento	Uba per ogni capo	Specie	Coefficienti														
			Stabulazione				Areazione			Deiezioni			Orientamento				
			let	gri	su o	ap e	nat	mis	for	co p	ap e	de o	de p	N	N-E	E	AL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
AVICOLO																	
Galline da riproduzione	0,017	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galline ovaiole	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da carne (3 mesi)	0,005	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galletti (2 mesi)	0,003	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini da riproduzione	0,027	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da riproduzione	0,008	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da riproduzione	0,100	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da carne	0,071	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA CARNE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA LATTE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Manze (7 - 24 mesi)	0,600	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
CUNICOLO																	
Conigli da riproduzione	0,012	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
EQUINO																	
Equini da riproduzione	0,743	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cavalli e asini	0,600	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Puledri (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
OVINO E CAPRINO																	
Ovini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Caprini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SELVAGGINA																	
Fagiani da riproduzione	0,017	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Fagiani (6 mesi)	0,004	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici da riproduzione	0,005	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Starne e pernici (6 mesi)	0,003	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cinghiali e cervi	0,143	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Daini, caprioli, mufloni	0,071	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Lepri	0,014	1,2	0,9	—	1	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SUINO																	
Riproduttori	0,400	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suinetti (3 mesi)	0,046	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini leggeri (6 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini pesanti (9 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
VARI																	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Volpi	0,065	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Pesci da riproduzione (q)	0,183	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesci da consumo (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alveari (famiglia)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumache (consumo) (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note:


Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3) al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.













Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (15) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.



LEGENDA

DI ZONIZZAZIONE

	Zona A0 - Di nucleo tipico storico, di conservazione tipologica ed ambientale
	Zona AR - Di nucleo tipico storico, di ristrutturazione urbanistica
	Zona B1 - Di completamento, di edilizia tradizionale
	Zona B2 - Di completamento, intensiva
	Zona B3 - Di completamento, estensiva
	Zona BC - Di completamento, di convenzione
	Zona CP - Di espansione, prevista
	Zona CR - Di espansione, di ristrutturazione urbanistica
	Zona D2H2 - Industriale e commerciale, prevista o in corso
	Zona D3H3 - Industriale e commerciale, esistente
	Zona D3 - Industriale, esistente
	Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico
	Zona E4 C - Di interesse agricolo-paesaggistico, del Cormôr
	Zona E6 - Di interesse agricolo
	Zona E6 R - Di interesse agricolo, di rispetto
	Zona H2 - Commerciale, prevista
	Zona I - Direzionale
	Zona R1 - Ricettiva, alberghiera
	Zona R2 - Ricettiva, complementare
	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive:

- P = Parcheggio
- CH = Culto
- CC = Centro civico / amministrativo / culturale e/o vita associativa
- SMAT = Nido dell'infanzia / scuola dell'infanzia
- SEL = Scuola primaria
- SMI = Scuola secondaria di primo grado
- SMS = Scuola secondaria di secondo grado / professionale
- ASS = Opera per assistenza e sanità
- VA = Verde di arredo
- VC = Verde connettivo
- NV = Verde elementare
- VQ = Verde di quartiere
- PU = Parco urbano
- SS = Sport e spettacoli all'aperto
- OIP = Opera idraulica di contenimento delle acque di piena

SSP = Sport e spettacoli all'aperto, di privati
 TEC = Servizio tecnologico
 MAG = Magazzino comunale
 MIL = Opera militare

	Zona T - Di parcheggio privato
	Zona V - Di verde privato
	Viabilità esistente, prevista
	Percorso ciclabile, esistente
	Percorso ciclabile, previsto
	Accesso vincolato
	Albero monumentale
	Ferrovia
	Parco comunale, perimetro
	Elettrodotto
	Stazione di telefonia mobile
	Acqua
	Piano regolatore particolareggiato previgente, perimetro
	Piano regolatore particolareggiato previsto, perimetro
	Distanza da strada, da ferrovia, da cimitero, da depuratore, limite
	Distanza da canale irriguo, limite
	Servitù militare, limite
	Area di rispetto / Punto di atterraggio di eliporto
	Area di sistemazione idrogeologica, perimetro
	Area fluviale, perimetro
	Area esondabile del torrente Cormôr, perimetro
	Area esondabile del torrente Lavia, perimetro
	Vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, p. III, limite corso d'acqua
	Area di terrazzo
	Biotopo naturale, perimetro
	Prato stabile naturale compreso nell'inventario regionale, perimetro
	Classe di corso d'acqua di cui a Lr 11/2015
	Area soggetta a prescrizione geologico idraulica, variante e modifica
	Area di pericolosità idraulica del Pair, perimetro e sigla: ▼▼▼ F = Area fluviale, ▼▼▼ P1 = Pericolosità bassa, ▼▼▼ P2 = Pericolosità media ▼▼▼ P3 = Pericolosità elevata
	Centro abitato di cui a Dlgs 285/1992, articolo 4, limite